

DLIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	26624	RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	26645, 26647 26649, 26650, 26655
Commemorazione dell'ex deputato Giuseppe Chiostergi:		MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	26646, 26647 26649, 26650
CAMANGI	26624	AMENDOLA PIETRO	26646, 26649
TARGETTI	26624	BUSETTO	26651, 26657
MIGLIORI	26625	DE PASQUALE	26654
BEI CIUFOLI ADELE	26625	NATOLI	26655
DEGLI OCCHI	26626	ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	26657
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	26626		
PRESIDENTE	26626	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Deferimento a Commissione)	26643	(Annunzio)	26642
Disegni di legge (Seguito della discussione):		(Deferimento a Commissione)	26642 26643, 26665
Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (3334). . .		Interrogazioni (Annunzio)	26666
PRESIDENTE	26626	Sui lavori della Camera:	
VALSECCHI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	26626 26636, 26642	PRESIDENTE	26658, 26660, 26664, 26665
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	26630 26237, 26642	FERRI	26658
GRILLI GIOVANNI	26633, 26639	SANTARELLI ENZO	26659
RAUCCI	26635, 26639	MACRELLI	26660
ALBERTINI	26635	DEGLI OCCHI	26660, 26661
GUIDI	26636, 26638	COVELLI	26661
RAFFAELLI, <i>Relatore di minoranza</i> . .	26638 26639, 26640	MIGLIORI	26662
ANGELINO PAOLO	26639	MALAGODI	26662
MINELLA MOLINARI ANGIOLA	26640, 26642	ROBERTI	26663
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547)	26643	CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	26663
PRESIDENTE	26643	BERLINGUER	26663
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . .	26643	LACONI	26664
ALESSANDRINI	26644, 26647, 26649, 26654	ANGIOY	26665
CIANCA	26644, 26649 26650, 26653, 26654		

La seduta comincia alle 16,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ballesi, Biagioni, Casalnuovo, Guerrieri Emanuele, Guerrieri Filippo, Martinelli, Nucci, Romanato, Sangalli, Spadola, Tesauero, Vedovato e Viviani Arturo.

(I congedi sono concessi).

**Commemorazione
dell'ex deputato Giuseppe Chiostergi.**

CAMANGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. Il 9 gennaio 1915 il settimanale del mio partito, *L'iniziativa*, riferendo di un secondo scontro avvenuto nelle Argonne fra la legione garibaldina e le truppe tedesche, scriveva: «Salutiamo le nuove giovinette italiane spezzate sui campi di Francia e solleviamo i cuori e le speranze. Non fu invano, non sarà invano. Nel sangue si è cementato il nuovo patto, la nuova alleanza dei popoli. La via dell'Italia è ormai segnata da quel sangue. Inutilmente la monarchia penserà di andar fuori di quella via, oltre o contro quei programmi per cui i giovani nostri si mossero, consapevoli del sacrificio da compiere e dello scopo da raggiungere con quel sacrificio». E dava notizia, quel settimanale, della morte di Costante Garibaldi e di Lamberto Duranti e dava altresì notizia, in forma dubitativa, della morte di Giuseppe Chiostergi, anch'egli volontario garibaldino.

Per fortuna, la notizia non era esatta. Giuseppe Chiostergi non era morto in combattimento, ma era rimasto ferito nella «terra di nessuno» e dopo molte ore era stato raccolto e fatto prigioniero dalle truppe tedesche.

I tedeschi successivamente non lo trattarono da prigioniero, ma lo processarono come terrorista — era un garibaldino andato alla ventura! — e lo condannarono a morte. Interventi di organismi internazionali fortunatamente impedirono che questo delitto fosse compiuto e Giuseppe Chiostergi, oggetto successivamente di uno scambio di prigionieri invalidi, tornò e si fermò in Svizzera, dove rapidamente e brillantemente conquistò il posto di segretario generale della camera di commercio italiana.

Ma sopravvenne il fascismo: Giuseppe Chiostergi era un repubblicano ed un antifascista e perciò dovette abbandonare quel posto. Fece tutti i mestieri, lavorò, trasformò

la sua casa quasi in un centro di smistamento dell'antifascismo italiano, finché il governo cantonale svizzero, riconoscendo i suoi meriti e la sua particolare competenza, non gli affidò una cattedra nel collegio Calvino di quella città.

Nel 1945, dopo la liberazione, Chiostergi fu tra i primi a rientrare in Italia e a riprendere il suo posto di battaglia. Egli suscitò l'ardore repubblicano nelle sue Marche, condusse la battaglia per il *referendum*, venne alla Costituente, diventò sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, e nella prima legislatura questa Camera lo elesse vicepresidente.

La sua malferma salute non gli consentì di continuare nella vita e nella battaglia parlamentare; egli dovette ritirarsi, ma non abbandonò la sua azione repubblicana, dedicandosi particolarmente alla educazione cooperativistica dei giovani italiani nella sua Senigallia.

Venerdì scorso Giuseppe Chiostergi ha chiuso la sua giornata terrena.

Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di poter chiedere a voi, di poter chiedere al Parlamento italiano di voler onorare questo combattente dell'ideale.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Le nobili qualità che il collega Camangi ha ricordato commemorando Giuseppe Chiostergi non sono state, neppure in minima parte, un dono che l'amicizia commossa a volte fa all'amico scomparso. Sono state soltanto la rievocazione delle qualità che effettivamente adornarono l'anima ed ispirarono tutta la vita del nostro perduto collega. È per ciò, è perché egli fu quale in quest'aula è stato or ora ricordato, che il gruppo a cui mi onoro di appartenere si associa, non per un convenzionalismo, bensì per sincerità di convinzioni, per spontaneità di animo.

Fu, Giuseppe Chiostergi, una figura che rese onore al suo partito, all'Italia democratica e successivamente anche alla Camera dei deputati. In tutta la sua vita egli ubbidì, non già all'interesse, ma al sentimento, a nobili convinzioni. Da giovane rischiò la vita per la santa causa della libertà e della democrazia. La gioventù è l'età nostra più ricca di impulsi, ma non tutti codesti impulsi sono ugualmente validi: alcuni, attingendo da nobili fonti, assurgono anche alla capacità del sacrificio, altri (disgraziatamente per coloro che ne sono vittime) si manifestano in azioni tutt'altro che degne. Ma gli impulsi della sua giovinezza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

furono sempre dei più generosi; così come da adulto egli sposò tutte le cause più nobili. Noi ricordiamo, insieme con il collega Camangi, che Giuseppe Chiostergi fu, nella prima legislatura della Camera italiana, fra i nostri vicepresidenti, e l'ufficio egli tenne con grande dignità. È un ufficio codesto, onorevoli colleghi, per il quale non sono pregi, ma qualità necessarie l'equanimità, il sentimento della giustizia, un senso di cortesia e di fratellanza verso tutti i componenti l'Assemblea. Questi sentimenti primeggiavano nell'animo del nostro collega e ad essi egli ispirò sempre l'opera sua.

È per questo, onorevoli colleghi, che, mentre quanti di voi non hanno avuto occasione di conoscere, potranno ricordarne il nome come il nome di chi nella Camera dei deputati ha degnamente seduto ed al Parlamento italiano ha reso onore, noi, che avemmo la fortuna di essergli colleghi per tutto il corso di una legislatura, non sapremo neppure mai dimenticare la simpatica e cara immagine che era lo specchio della nobiltà e della bontà dell'animo suo.

All'accorata famiglia, con la quale egli ebbe a dividere una vita non comoda e non facile, come è destino di coloro che antepongono il dovere all'interesse ed all'egoismo, l'espressione sincera del nostro cordoglio.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Per il gruppo della democrazia cristiana ho l'onore e la profonda tristezza di associarmi alle parole nobilissime degli onorevoli Camangi e Targetti in memoria dell'onorevole Giuseppe Chiostergi.

Anch'io l'ho conosciuto da vicino. Consentano, quindi, i colleghi che questa mia rievocazione, che non vuole avere il carattere di una fredda cerimonia convenzionale, possa essere punteggiata e sottolineata da ricordi personali che la rendano più sincera e viva.

Anch'io ho avuto la ventura di godere della benevolenza dell'onorevole Giuseppe Chiostergi. Ho notato in lui una caratteristica che lo rendeva particolarmente simpatico. Chiostergi, la cui vita era stata intrecciata di episodi che lo dimostravano uomo coraggioso, un militante ed un militare valoroso, al servizio delle idee fiammegianti che aveva nell'anima, una volta avvicinato si palesava insieme un temperamento gentile, un generoso, un mite, anche un semplice, pur nella sua profonda cultura ed in quella elevata e sensibile passione per le arti, delle quali io stesso ebbi testimonianze dirette. Lo ricordo, lo ricordiamo nei diversi uffici ri-

coperti e come vicepresidente imparziale e sempre signorile, quale uomo che le proprie idee portava nell'animo come un culto, come le idee nobilmente professate si devono portare. Non tentava d'imporle ad altri, amava piuttosto farle conoscere, avvicinando amici, avversari, colleghi, chiunque gli fosse possibile avvicinare, con quella cordialità e quella franchezza che è propria dell'uomo profondamente onesto.

Davvero questi momenti di tristezza che ricorrono frequenti, nei quali ci troviamo a parlare, con schiettezza e con umiltà, di quelli che a mano a mano ci lasciano, ci dicono come noi tutti, onorevoli colleghi, ciascuno nella limitatezza della propria posizione, stiamo scrivendo la storia, stiamo scrivendo pagine di storia. Mi spiego meglio. Codesti colleghi illustri ed amati, che lasciano tanta traccia dietro la loro scomparsa, ci dicono che veramente essi hanno rappresentato ciascuno la sua pagina di storia; ed è questa, secondo me, la ragione per cui noi ci soffermiamo, pensosi ed ugualmente operosi, in rievocazioni come questa di oggi. Perché rimanga dopo di noi qualcosa che resti scritto per coloro che verranno dopo di noi. Giungo a dire che tra le ragioni di pregio del regime parlamentare è pure questa: potere, celebrando le proprie intime memorie d'Assemblea, parlare a quanti sono fuori di qui ed in nome delle più schiette virtù e dei più alti ideali della patria.

L'onorevole Chiostergi era e rimarrà ben degno di siffatta nobilissima rappresentanza.

Con questo spirito mi associo, ripeto ancora, a quanto così nobilmente è stato detto ed alla preghiera, signor Presidente, d'inviare alla vedova ed ai familiari le condoglianze della Camera e dei gruppi che la compongono.

BEI CIUFOLI ADELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEI CIUFOLI ADELE. A nome del gruppo comunista, mi associo al cordoglio per la morte dell'onorevole Chiostergi. Io non posso ricordare il suo passato politico; ricordo però ai colleghi la sua espressione di bontà, di pazienza anche verso coloro che meno di lui sapevano, almeno per quanto concerne la vita parlamentare. Ricordo il grande amore che aveva per sua figlia, pur essendo essa di idee diverse, ma anche lei dotata dello stesso spirito di bontà e di pazienza che le derivava dal padre. Con queste espressioni ci associamo alla commemorazione dell'onorevole Giuseppe Chiostergi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. È chiaro che talune sottolineature, del resto perfettamente comprensibili, del suo compagno di fede onorevole Camangi, nella commemorazione dell'onorevole Chiostergi, non possono essere condivise da me. Il tacerlo sarebbe dissimulazione. Ma non è simulazione l'omaggio che viene reso cavallerescamente all'avversario dall'integra vita, dalla fedeltà sofferta alle sue idee, che, pur diverse da quelle di molti di noi, videro il sacrificio uguale nelle ore che livellarono alle altezze i sacrifici nobilissimi nella guerra dolorosa e vittoriosa e, poi, nell'aspirazione al supremo bene: la libertà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa con profondo dolore alle espressioni di cordoglio pronunciate per la morte di Giuseppe Chiostergi. Come è stato ricordato, Giuseppe Chiostergi, dopo avere valorosamente combattuto alle Argonne, è rimasto per molto tempo all'estero come divulgatore della cultura italiana, ma è sempre rimasto fedele alle idealità repubblicane che aveva servito fin dalla giovinezza.

Lo ricordiamo anche come sottosegretario al Ministero del commercio con l'estero dopo la liberazione e ricordiamo la sua azione di responsabile uomo di Governo, azione improntata a quella onestà che ha caratterizzato tutta la sua vita, onestà in tutti i sensi, ma soprattutto espressione di una incorruttibile fedeltà ai suoi ideali.

Coloro che hanno avuto la fortuna di vedere Chiostergi in questa Assemblea ne ricordano anche l'opera di parlamentare e di vicepresidente sempre attivo, sempre equanime, sempre giusto.

Il Governo, mentre si associa alle parole di compianto pronunciate da tutti i settori, esprime in particolare la sua solidarietà ai deputati repubblicani.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di cordoglio per la morte dell'onorevole Giuseppe Chiostergi, che fu deputato alla Costituente e vicepresidente della Camera nella prima legislatura.

L'onorevole Chiostergi fu uomo di generosi slanci; la sua vita, ispirata agli ideali mazziniani, richiama alla mente quella di tante figure risorgimentali di combattenti per la libertà; nel 1911 accorre in difesa dell'indipendenza del popolo albanese; nel 1912-13 è volontario nella guerra greco-turca; nel 1914

è volontario nella legione garibaldina che combatte sul fronte delle Argonne, ove riporta gravi ferite.

Ricordo di averlo conosciuto 48 anni fa, a Ca' Foscari, ove egli svolgeva azione di proselitismo per la legione garibaldina che combatteva in Francia.

Diresse per vari anni a Ginevra la camera di commercio italiana per la Svizzera, ma con l'avvento della dittatura, alla quale mai si piegò, fu costretto a lasciare l'incarico e, pur di tenere fede ai suoi ideali, si adattò ai più umili lavori, finché gli riuscì di vivere più decorosamente allorché ottenne l'incarico di lingua e letteratura italiana nel liceo Calvinò di Ginevra.

Sensibile ai doveri sociali, svolse una notevole attività come animatore e realizzatore di istituzioni assistenziali a favore degli italiani residenti in Svizzera. Rientrato in Italia, assunse responsabilità governative nel secondo Ministero De Gasperi come sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e come capo di delegazioni economiche all'estero.

Eletto vicepresidente della Camera, lo stesso ardore con cui si era impegnato in tante battaglie pose in essere nello svolgimento e nella direzione dei lavori parlamentari: come molti colleghi ricordano, la sua partecipazione fu intensa e costante, ed insieme equilibrata e imparziale; la sua dedizione totale, il suo intervento sempre efficace.

La Presidenza, che ha già fatto pervenire alla vedova dello scomparso le proprie condoglianze, le rinnoverà ora a nome dell'Assemblea. (*Segni di generale consentimento*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (3334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e ha parlato il relatore di minoranza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valsecchi, relatore per la maggioranza.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono state ricordate ieri le principali criti-

che mosse al disegno di legge in esame e che del resto già erano echeggiate durante i lavori della Commissione.

Come estensore della relazione di maggioranza, sono stato invitato ad esporre — non già a titolo personale, perché in questa veste non potrei esprimere un parere, ma come relatore — le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione ad approvare questo criticato disegno di legge.

Non ho alcuna difficoltà a fornire i richiesti chiarimenti ed a dichiarare, preliminarmente, che non credo di affermare cosa eccezionale osservando che meglio sarebbe stato se non avessimo dovuto ricorrere ad un'imposta di questo tipo. Tutti possiamo anzi convenire tranquillamente su alcune critiche che in genere si muovono non solo a questa ma a tutte le addizionali, critiche assai note in dottrina e formulate da autorevoli studiosi, come lo stesso senatore Einaudi, il cui pensiero è stato qui ricordato. Ma, dopo aver riconfermato questi principi ci troviamo pur sempre dinanzi alla cruda realtà: la necessità di accrescere le entrate per far fronte agli aumenti di spesa.

Perciò, quando esordisco affermando che questo disegno di legge — come altri che abbiamo approvato con una certa frequenza in questi ultimi tempi — è imposto dall'accrescimento delle spese dello Stato, intendo dire che la risposta, che in sede teorica e pratica bisogna dare alla richiesta di approvazione dei progetti tributari, non può che implicare un'altra domanda, che attende essa pure una risposta: quando e fin dove vogliamo che la spesa sia contenuta? Se si risponde che, per le varie ragioni ricordate anche in questa discussione, deve essere aumentata, noi ci vediamo costretti in qualche modo ad ovviare alle necessità dell'entrata.

Questo provvedimento, in fondo, viene presentato anche perché serve a finanziare, volta a volta, alcuni aumenti alle retribuzioni del personale dello Stato, ma soprattutto il piano per la Sardegna e quello di sistemazione dei fiumi, di cui questa mattina si è iniziata in quest'aula la discussione.

Già il ministro delle finanze ci ha avvertito, attraverso la presentazione di altri provvedimenti ancora pendenti presso la nostra Commissione finanze e tesoro o presso altre Commissioni per il parere, che a questo seguiranno altri provvedimenti che si aggiungeranno così a quelli già approvati, imponendo un ulteriore sforzo da parte del contribuente italiano.

Noi intendiamo rimanere fedeli ad un certo programma di spesa che in tanto può realizzarsi in quanto evidentemente è, almeno in parte, sostenuto dalle maggiori entrate. Quindi, fissata la spesa, non ci resta altro che determinare l'entrata.

Non ho alcuna esitazione a dichiarare che, con molta probabilità, procediamo con passo piuttosto spedito, tanto in un senso quanto nell'altro, ma fino a quando non ci sentiremo di regolare il passo in una misura più lenta, noi stessi diventiamo vittime del ritmo che imponiamo alla nostra attività. Ho scritto nella relazione che la misura del raddoppio dell'aliquota E. C. A. (anche se agli E. C. A. ne è attribuita solo una parte modesta) era già stata introdotta con la legge n. 1 del 1952 per un solo anno. Probabilmente quello era un sistema più ortodosso di manovrare il raddoppio di un'aliquota da adottare per far fronte a necessità impellenti, che si erano verificate nel corso dell'esercizio finanziario, soddisfatte le quali, si ritornò all'aliquota normale.

Il disegno di legge in esame introduce la misura del raddoppio come forma normale di questa addizionale. Si può quindi dire che su tutte le imposte, diritti erariali, comunali, provinciali e su alcune di quelle che fino a qualche tempo fa furono classificate tra le imposte indirette e che adesso il nostro bilancio classifica tra le dirette (come quella di successione), viene applicata un'aliquota che, in sostanza, aumenta del 10 per cento l'onere che il contribuente è chiamato a sopportare.

Il provvedimento, così, ha un suo peso, non soltanto per la ragione di carattere tecnico o teorico che ho ricordato, ma, obiettivamente, considerato in sé.

Se i dati che mi sono stati forniti sono esatti, con il provvedimento in esame si reperisce una maggiore entrata di 60-61 miliardi, destinati sicuramente ad aumentare con l'auspicabile aumento degli imponibili. In sostanza il complesso delle addizionali (che vorrei definire speciali) che graverà sulle imposte che costituiscono la base imponibile per le addizionali stesse, può essere, *grosso modo*, così calcolato: circa il doppio per quanto riguarda l'E. C. A. (cioè 120 miliardi), a cui bisogna aggiungere l'addizionale pro Calabria che, nel bilancio di quest'anno, è prevista nella cifra di 48 miliardi e mezzo. Si arriva quindi a circa 170 miliardi di lire l'anno, il che indiscutibilmente rappresenta una cifra notevole, rac-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

colta — notiamo — in una forma estremamente agevole.

GRILLI GIOVANNI. Ma quanto viene devoluto agli E. C. A. ?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Questa sua domanda — alla quale avrei risposto anche senza la sua interruzione, dato che poi, brevissimamente, toccherò i vari punti controversi — evidentemente è valida se diamo credito ad una specie di teoria nominalistica dei vari tributi. La verità è che qui non siamo neppure di fronte agli effetti di una teoria nominalistica. Già l'aliquota attualmente applicata, nella misura del 5 per cento, è destinata agli E. C. A. in ragione dei due quinti del gettito, mentre i rimanenti tre quinti sono destinati alle amministrazioni provinciali. Perché si è arrivati a questa ripartizione ?

Allorché si ritoccò per la prima volta questa aliquota, che inizialmente, nel 1937, era stata istituita unicamente a favore degli E. C. A. in ragione di due centesimi ogni 100 lire, si disse: questo tributo è ormai acquisito al nostro sistema fiscale; eleviamo l'aliquota da due centesimi a cinque centesimi, ed i tre centesimi di eccedenza li destiniamo alle amministrazioni provinciali. Pertanto già in quel momento l'aliquota esistente a favore degli E. C. A. fu l'occasione per l'aggancio di un'ulteriore addizionale non più destinata agli E. C. A., ma alle amministrazioni provinciali.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma sempre nell'ambito degli enti locali.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Sto confutando questa non accettabile teoria nominalistica. Purtroppo, è un discorso che potremmo fare anche per altre impostazioni di bilancio. Per esempio, la stessa addizionale pro Calabria, che così fu denominata al momento della sua istituzione e venne iscritta in bilancio qualche anno fa sotto questa rubrica, ha cambiato nome. Non si scrive più « addizionale pro Calabria », ma si indica come « Proventi di cui alla legge... ». Ciò, evidentemente, perché un certo nominalismo, se rigorosamente applicato, potrebbe portarci troppo lontano.

Non vi è dubbio che non possiamo essere legati a una forma nominale, tanto è vero che perfino l'addizionale E. C. A. poteva essere utilizzata anche per altri scopi: dalle province in un primo momento, successivamente dall'erario quando, nel 1952, si raddoppiò la misura dell'aliquota.

Sono d'accordo che, a rigore, si poteva benissimo istituire un'altra addizionale, ma-

gari un'addizionale speciale da aggiungere alle due già esistenti e che per intenderci chiamiamo pro Calabria e addizionale E. C. A. Si trattava però di aggiungere una nuova addizionale che avrebbe richiesto una scritturazione diversa contabilmente, senza per altro modificare dal punto di vista sostanziale gli obiettivi che si perseguono, cioè di dare all'erario un coacervo di entrate originate dall'istituzione di un'addizionale.

Superare, quindi, questa critica non è che uno sforzo di buona volontà. Rimane però sempre il problema se sia stato opportuno o meno imporre un'addizionale di questo tipo per gli scopi che l'addizionale stessa si prefigge. È evidente che, dinanzi ad una questione di opportunità, si tratta di una responsabilità squisitamente politica da assumere in questa sede.

Circa il dissenso — manifestatosi anche in Commissione — sull'esenzione dall'addizionale dei redditi di lavoro, tornano alla ribalta i vecchi motivi che spesso vennero adottati in occasione della discussione di altri analoghi provvedimenti e che si riducono a questo: noi riteniamo — si dice da alcune parti — che i redditi di lavoro non debbano essere comunque colpiti. Si è replicato, ed io stesso rispondo nella relazione scritta, che non vanno colpiti quei redditi di lavoro che devono essere considerati indispensabili alle esigenze vitali; ma si ritiene che la parte eccedente tali esigenze debba invece essere sottoposta ad imposizione: pertanto, in questo caso, anche i redditi di lavoro debbono essere chiamati ad assolvere al dovere tributario.

Evidentemente non è agevole rispondere alla domanda quale sia la quota dei redditi di lavoro che può essere considerata necessaria, indispensabile alle essenziali esigenze vitali. Il problema, ripeto, è molto difficile; ma, quando scrivo nella relazione che l'esenzione è accordata per i redditi inferiori a 960 mila lire annue e che tale esenzione copre l'82,12 per cento dei redditi stessi, è chiaro che esonera la stragrande parte dei portatori di redditi appartenenti alla categoria C-2. In altri termini, sono esenti l'82,12 per cento, mentre il residuo 17,88 per cento viene colpito dall'addizionale. È evidente, ad esempio, che il direttore generale di una grande azienda non può essere esentato solo perché il suo stipendio costituisce un reddito di lavoro.

Se poi esaminiamo la situazione di altri contribuenti tassati in un'area diversa dalla categoria C-2, per esempio gli artigiani, noi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

dobbiamo rilevare che essi sono colpiti su tutta l'area: cioè essi non soltanto pagano sull'intero reddito l'intera imposta, ma ad essa si vedono altresì aggiunte altre addizionali come la provinciale e l'I.C.A.P., che sui redditi di lavoro dipendente non incidono. Ad un certo punto dobbiamo sentire l'esigenza di prevedere, a parità di reddito, parità di contribuzione. È questo un obiettivo che potremo raggiungere quando si avrà il tempo ed il modo di affrontare una revisione della nostra legge alla luce di questo concetto basilare.

Ma oggi, introducendo per la prima volta in tema di addizionale un'esenzione che si svolge su un'area di redditi inferiori a 960 mila lire annue, noi assolviamo al nostro compito, che è di non preinere sui redditi minimi di lavoro dipendente.

Scendendo sul terreno pratico, dirò che ieri mentre parlava un oratore della sinistra ho fatto un piccolo conto. Prendiamo un reddito di lavoro dipendente di 120 mila lire mensili, cioè di 40 mila lire al mese al di sopra della quota che esaminiamo. Su questa quota eccedente l'esenzione determiniamo il peso di ricchezza mobile e calcoliamo quindi il 5 per cento di addizionale. Il risultato è che un portatore di reddito di lavoro dipendente categoria C-2 di 120 mila lire al mese pagherà, per questa aliquota addizionale, 1.920 lire all'anno.

RAUCCI. Questo non è esatto, perché per effetto di questa legge quel contribuente pagherà anche il raddoppio dell'addizionale sull'imposta di famiglia, ecc.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Voglio prendere in considerazione la sua obiezione, mettendo assieme tutti gli imponibili delle imposte esigibili per ruolo. Arriveremo, facendo un calcolo sommario, a 320 lire al mese di addizionale su un reddito annuo di un milione 440 mila lire, cioè a 3.800 lire l'anno. Penso che non vi sia alcuno che possa piangere per questa quota addizionale posta a carico di portatori di reddito di lavoro dipendente dell'ammontare di 120 mila lire mensili. Passando dalla discussione astratta sul terreno dei conti, credo che possiamo trovare, all'atto pratico, una via di comprensione, se non proprio di accordo.

Un altro punto trattato sia in Commissione sia in aula riguarda la possibilità di aumentare l'addizionale a carico dell'imposta sulle società, per compensare il gettito delle prospettate diminuzioni in altri settori. Abbiamo ricordato come l'imposta sulle so-

cietà sia chiamata per la prima volta, in questa occasione, ad assolvere al suo dovere di diventare imponibile ai fini dell'addizionale, che viene applicata subito nella misura piena del 10 per cento. Credo che, cogliendo e sintetizzando qualche suggerimento che è stato avanzato qui, bisognerebbe concludere che una stessa addizionale possa essere diversificata nella misura. Sono portato a pensare che in tema di addizionali la cosa migliore sia di concludere se dobbiamo o non dobbiamo imporle; ma è chiaro che, una volta deciso di applicarle, dobbiamo applicarle in misura uguale su tutti i cespiti. La progressività è, infatti, da ricercarsi nella base imponibile. Non è possibile istituire un'addizionale variandola per ogni cespite. Tra l'altro, sia detto in via marginale, credo che tutti ci rendiamo conto delle difficoltà pratiche e tecniche di applicare un'addizionale variabile.

GRILLI GIOVANNI. L'articolo 2 stabilisce l'aliquota dell'1 per cento.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Non lo contesto. Credo che una addizionale di questo genere debba essere applicata uniformemente. Se si è voluto introdurre una eccezione, ciò non significa che l'eccezione costituisca un principio. Altrimenti dovremmo dire che non vogliamo alcuna eccezione, il che in certe situazioni non sarebbe un male.

Ho accennato nella relazione al problema della retroattività delle norme fiscali. È stato ricordato da alcuni colleghi nel corso della discussione, e dall'onorevole Albertini in modo particolare, come sia veramente da condannare la retroattività, vietata tra l'altro, dalle pre-leggi, anche se la Costituzione non la esclude espressamente che per le norme penali. Purtroppo, ci vediamo spesso costretti ad esaminare ed approvare norme con effetto retroattivo. Non ci resta altro che augurare a noi ed anche al Governo, quando ci presenta un disegno di legge, di usare estrema cautela a questo riguardo, perché non si può ammettere che un contribuente, società o privato, una volta chiusi i propri conti, debba stare sempre con l'animo sospeso nell'attesa di una legge che glieli faccia riaprire.

Nella fattispecie la retroattività, che implica tutto un ragionamento molto complesso da sviluppare, è abbastanza modesta.

ALBERTINI. Però è duplice.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Il fatto che sia abbastanza modesta, ed anche duplice, non toglie valore all'argomentazione; vuol dire però che, in linea di fatto, possiamo essere meno severi nell'applicare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

una misura che, in linea di diritto, dobbiamo cercare di contenere!

Non desidero aggiungere altro, anche perché le argomentazioni sulle quali si sono incentrati gli interventi nella discussione generale saranno riprese in sede di esame degli emendamenti.

Sulle altre questioni che il disegno di legge ha sollevato e che hanno offerto l'occasione per un *excursus* sia nel campo della imposizione in generale, sia in quello di una sempre invocata ed attesa riforma dell'imposizione diretta, sia infine in quello dei rapporti sempre discussi tra imposizione diretta ed imposizione indiretta, il relatore per la maggioranza prega gli onorevoli colleghi di scusarlo se non ritiene di affrontarle in questa sede, evidentemente non perché le sottovaluti, ma in quanto si tratta di una serie di argomenti che vertono su tutt'altra materia. Li tratteremo a tempo debito ed in sede idonea, ed allora si mi auguro di poter intervenire nella discussione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

TRABUCCHI. *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, due provvedimenti di notevole importanza si sono presentati ad un certo momento davanti al Governo con la necessità di non procrastinare la definizione del provvedimento per la regolazione dei fiumi e di quello per la Sardegna. Si trattava di due provvedimenti che indubbiamente avevano un interesse particolare per l'intera nazione ed un'importanza eccezionale, se si vuole, perché riguardavano problemi che si trascinavano da tempo e che di giorno in giorno si aggravavano. Occorreva predisporre piani quantomeno pluriennali nei quali fossero previsti stanziamenti notevoli, quali certamente non potevano ottenersi con piccoli provvedimenti di rettifica fiscale; e necessitava provvedere immediatamente, per passare al più presto allo studio dei progetti ed alla conseguente fase di attuazione.

In materia di fiumi, si usciva da un inverno e più ancora da un autunno (eravamo all'inizio del 1961) in cui particolarmente disastrosi si erano dimostrati gli effetti della mancata regolazione delle acque in montagna, e si era manifestata in modo allarmante l'urgenza del rassodamento del suolo, se si voleva che tante opere pubbliche, alla cui realizzazione Parlamento e Governo con entusiasmo

cercano di fornire i mezzi, non fossero veramente da equiparare a castelli costruiti sulla sabbia.

Ecco perché si è appalesato necessario provvedere con un prelievo straordinario ed immediato a carico della collettività, prelievo che non poteva consistere che in un aumento sul piano generale di quello che già la collettività offre allo Stato.

Di qui la ragione dell'addizionale; la ragione cioè del ricorso, anziché al ritocco di questa o quella imposta, ad una addizionale che aumentasse, sul piano di proporzionalità e di progressività che è già in atto attraverso il sistema normale di imposizione, il contributo alle entrate dello Stato da parte del popolo italiano. L'addizionale si presentava come ho detto, particolarmente adatta allo scopo: il comune sacrificio veniva richiesto per la casa di tutti e non nell'interesse di singole categorie, non per andare incontro a particolari necessità, ma per esigenze (ed erano tali anche quelle della Sardegna) di riconosciuto carattere nazionale.

Naturalmente, nel proporre il disegno di legge, è stato necessario tenere conto di alcune circostanze. Anzitutto, della situazione nella quale si trova l'agricoltura, per esonerare dall'addizionale le imposte sui redditi agricoli dominicali e sui redditi agrari; e poi della situazione dei lavoratori a più basso salario, per esonerare dall'addizionale anche queste categorie particolari di contribuenti.

Non mi sorprende che gli onorevoli deputati della minoranza intendano portare avanti l'opposizione con la maggiore possibile incisività, mettendo a fuoco ogni possibile difetto dei provvedimenti che vengono loro presentati; sono loro grato, anzi, per il contributo critico col quale attivamente concorrono alla formazione delle leggi.

Oltre alle critiche, però, avevo ragione di meritarmi, in questo caso almeno, un elogio per avere ascoltato quello che tante volte mi era stato detto, che cioè dovevo incidere in modo particolare nel campo delle imposte dirette. E questo provvedimento, quanto meno nella sua originale formulazione — perché l'addizione sull'imposta di registro è stata aggiunta dal Senato per ragioni particolari — grava appunto in modo specifico sulle imposte dirette. Speravo anche che si riconoscesse il sacrificio veramente eccezionale che si faceva a favore dell'agricoltura: tanto eccezionale che non vi ha creduto neppure l'onorevole Raffaelli, quando nella sua relazione ha sostenuto che l'addizionale si applicherebbe anche sulla sovrimposta comunale sui terreni.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Comunque abbiamo presentato un emendamento inteso a chiarire questo punto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di un piccolo errore del quale certamente non le do colpa (di errori ne faccio anch'io), ma che mi dimostra chiaramente come ella stessa non credesse alla realtà dei fatti, non ritenesse cioè possibile che il Governo non avesse proposto l'addizionale anche sulla sovrimposta terreni.

Il provvedimento studiato non colpisce inoltre, come ho rilevato dianzi, i lavoratori a più bassa remunerazione, perché è stato il Governo stesso — in ottemperanza ad un impegno che aveva assunto — a chiedere al Senato di esonerare tutti i contribuenti tassati con l'aliquota del 4 per cento: il che significa, come ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza, esonerare circa l'82 per cento dei contribuenti tassati per rivalsa, sia per rivalsa effettuata dai datori di lavoro sia da parte dello Stato.

Evidentemente, non potendosi trovare argomenti da opporre alla natura sociale ed alla necessità del provvedimento, si è ricorsi alla tesi che, siccome l'addizionale si applica anche sul gettito dei tributi locali, l'addizionale riferita a tale gettito dovrebbe necessariamente essere devoluta agli enti impositori dei relativi tributi, con concetto nominalistico ha detto l'onorevole Valsecchi; con un concetto — rilievo a mia volta — che non corrisponde a sani principi finanziari. Il Parlamento stesso mi darà atto che molte volte, quando si è riconosciuta la necessità di provvedere a fini degli enti locali, si è ricorsi all'addizionale sui tributi statali o a quote di tributi statali.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Sono due cose diverse.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non si può concepire del resto l'ente locale in contrapposizione allo Stato. Noi non riteniamo che riconoscere l'autonomia dell'ente locale significhi contrapporre l'ente locale allo Stato. Abbiamo sempre sostenuto — e abbiamo sempre avuto anche la vostra adesione quando l'abbiamo sostenuto, onorevoli deputati della sinistra — che l'ente locale non è l'espressione periferica autonoma della stessa attività dello Stato; abbiamo sempre sostenuto che non si può concepire altro che una sola attività di governo la quale si sviluppa e si articola attraverso l'opera dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni. Naturalmente, applicandosi un'addizionale per tutti i tributi che si riscuotono per ruolo, e dovendo questa addizionale servire a necessità

dello Stato, era evidente che sul piano generale il provento conseguito dovesse andare allo Stato. Ma sarà altrettanto evidente che, se e là dove si riconosceranno esigenze degli enti locali, lo Stato dovrà provvedere con le misure che il Parlamento riterrà necessarie nella sua piena e completa sovranità, non certo limitata dall'autonomia degli enti locali, e dovrà provvedere o con tributi speciali o con parte dei tributi dello Stato.

Ciò sia detto per i comuni, come pure per gli enti comunali di assistenza, per i quali si è lamentato che già parte o tutto il gettito dell'addizionale originaria non verrebbe ad essi devoluto. L'onorevole Valsecchi ha del resto per ora chiaramente spiegato che solo una piccola parte del gettito dovrebbe andare agli enti comunali di assistenza. E se gli stanziamenti per gli E. C. A. non sono sufficienti, non è in questa sede di discussione dell'addizionale che si deve provvedere, ma in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno, ove si decide quale stanziamento per gli E. C. A. debba essere effettuato.

Si è voluto supporre da taluno l'aumento del carico dell'imposta sulle società, ma non ci si è sentito dire che l'aumento dell'addizionale su tale tributo in questo caso non è stato proposto dal Governo nella misura del 5 per cento, ma del 10 per cento. Vero è che sull'imposta sulle società non si applica l'addizionale E. C. A., ma questo soltanto perché detta imposta è stata deliberata in fase successiva, è stata quindi istituita tenendo conto, nella determinazione delle aliquote, del sacrificio che si imponeva in quel momento ai bilanci sociali. Oggi l'imposta sulle società viene gravata di un 10 per cento, là dove gli altri tributi sono maggiorati dell'addizionale solo del 5 per cento.

Anche da questo punto di vista, si è ascoltata perciò quella che fu, pur non del tutto giustificata — se mi si permette — l'osservazione delle sinistre, le quali pensano sempre che società non vi siano se non capitalistiche: là dove vi sono, anche nella grande famiglia delle società, società maggiori e società minori.

Ci si è detto che sarebbe stato meglio provvedere aggravando o dando maggiore progressività all'imposta di ricchezza mobile o all'imposta complementare. Può anche darsi che a questo si debba o si possa arrivare in futuro. Fatto sta, però, che anche il provvedimento attuale era tale che, come ho spiegato, non poteva essere messo a carico di una particolare categoria di contribuenti, ma doveva rappresentare lo sforzo ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

nerale di tutta la nazione per provvedere a soddisfare bisogni eccezionali.

Si è detto ancora che molto meglio sarebbe arrivare ad una maggiore pressione, ad una maggiore esattezza negli accertamenti contro i più grossi contribuenti. Indipendentemente da qualsiasi valutazione possibile in argomento, debbo dire che gli stessi dati riguardanti le riscossioni dicono che il gettito delle imposte, specialmente di quelle per ruoli, va annualmente molto aumentando ed in proporzione più alta dell'aumento del reddito nazionale: il che dimostra che l'incisività delle imposte, e fra queste anche della complementare, è indiscutibilmente sempre maggiore. Ciò perché, perfezionandosi i sistemi di accertamento (lentamente, se si vuole, perché la lotta non è facile), va senza dubbio migliorando il sistema di riscossione, aumentando così la possibilità di riscuotere per ruoli.

Però debbo aggiungere al riguardo che, se anche avessi avuto la possibilità di ottenere un maggiore gettito dalle imposte dirette, queste non avrebbero potuto mai dare la copertura che ci è necessaria perché il maggior gettito delle imposte non è un nuovo tributo e non è un nuovo gettito agli effetti di quell'articolo 81 di cui siamo abituati a fare spesso l'elogio, ma che, come tutte le cose di questo mondo, non è perfetto e qualche volta costringe, soprattutto gli uomini di Governo, ad arrivare al frazionamento degli interventi fiscali impedendo la formazione di un bilancio preventivo certo, che potrebbe benissimo esser fatto, una volta tanto, all'inizio dell'anno.

Se, di fronte alle molteplici iniziative (veramente, vorrei dire, di ogni specie) del Governo e dei parlamentari per sempre nuove spese, il ministro delle finanze non dovesse necessariamente provvedere con sempre nuovi interventi per restare nel rispetto dell'articolo 81; se noi potessimo ad un certo momento dire (e lo dico a tutto il Parlamento italiano) che al di fuori delle spese preventive all'inizio dell'anno non si decidono maggiori spese per tutto l'anno finanziario, potremmo dare alla nostra finanza un ben diversa impostazione relativamente ai tributi; potremmo dire ai contribuenti (come si fa in altri Stati) all'inizio dell'anno finanziario: guardate, signori, che quest'anno si pagano solo i seguenti tributi ed in questa misura, e nessun altro gravame è previsto. Ma, disgraziatamente, noi non abbiamo un regime costituzionale che ci permetta questo; il nostro ci impone invece, di volta in volta che il Parlamento vota — noi assenzienti o dissenzienti — nuove spese, di

provvedere necessariamente a nuove entrate. E entrate nuove, secondo l'interpretazione dei tecnici degli organi di controllo, significano entrate derivanti o da nuovi tributi o dall'inasprimento di tributi esistenti.

Ecco perché accetto sempre molto volentieri la critica circa il frazionamento degli interventi del Ministero delle finanze; accetto volentieri la critica che mi richiama alla necessità di aumentare l'incisività delle imposte e di rendere migliore l'accertamento; ma devo dire che, nell'attuale ordinamento costituzionale, io sono costretto, e saranno costretti ancora i miei successori, ogni qualvolta si tratterà di fare nuove spese, soprattutto di questa portata ed importanza, ad intervenire con gli unici sistemi permessi dalla legislazione italiana.

Detto questo, dovrei rispondere alle osservazioni sollevate dai singoli oratori. Ma in realtà mi sembra di poter affermare che le critiche mosse in un'aula relativamente vuota o meglio rimasta quasi deserta durante la discussione (e qualcuno ne ha accusato il Governo, ma ho risposto che il Governo non è l'organo che regola l'ordine dei lavori dell'Assemblea; d'altra parte questa discussione dura da almeno tre giorni, e quindi gli onorevoli deputati hanno avuto modo di potersene interessare e di conoscere esattamente i termini dei problemi, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati) in sostanza non si aggirano che sui tre punti sui quali molto bene e chiaramente ha parlato l'onorevole Valsecchi.

Contro l'opportunità di esonerare anche i lavoratori che abbiano una remunerazione maggiore di coloro per i quali è ammessa l'aliquota ridotta, militavano esigenze morali (delle quali ha parlato molto bene il relatore per la maggioranza) ed esigenze tecniche, perché l'applicazione dell'addizionale per ruoli non può essere effettuata che attraverso il totale dei ruoli e non già riesaminando le singole partite, il che comporterebbe enormi difficoltà tecniche.

Anche per quanto riguarda la retroattività devo essere molto chiaro. Quando il provvedimento è stato presentato insieme con i disegni di legge di spesa, all'inizio del 1961, non era retroattivo. Oggi se non si modifica la decorrenza della spesa, non possiamo rinunciare, nel disegno di legge di entrata, a coprire anche il periodo del 1961. Se i deputati avessero chiesto lo spostamento della decorrenza della spesa, avremmo naturalmente spostato la decorrenza dell'entrata: poiché i due provvedimenti sono nati insieme, essi dovranno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

essere approvati con la stessa decorrenza e con la medesima durata.

Quanto all'aumento dell'imposta di registro, sembrava che potesse rappresentare una difficoltà o una remora alla circolazione dei beni. Ma chiunque faccia un piccolo calcolo si accorge che il provvedimento (che del resto deriva da un emendamento approvato dal Senato e serve a coprire parzialmente l'aumento delle remunerazioni dei magistrati) non può influire in misura sensibile sulla economicità dei contratti assoggettati alla legge di registro.

Quanto all'imposta sulle successioni, si è visto che l'aumento sull'imposta globale è stato contenuto in una cifra limitata, in quanto l'imposta globale sulle successioni è ancora regolamentata su scaglioni di valore che risalgono a tempi antichi e che, mi si permetta di dirlo, non corrispondono del tutto alla realtà dei valori attuali. Penso quindi che la riduzione dell'addizionale sull'imposta globale debba essere deliberata dalla Camera.

Sulla base di queste affermazioni, spero che la Camera vorrà approvare il disegno di legge, permettendo così, sul piano di un sacrificio comune, di effettuare delle spese a favore della comunità intera, spese della cui necessità nessuno ha dubitato né potrà mai dubitare.

Confido altresì che la Camera vorrà senz'altro respingere gli emendamenti che sono stati presentati, e sui quali del resto mi riservo di esprimere più compiutamente l'opinione del Governo, che ho ora solo riassuntivamente espresso. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CUTTITA, Segretario, legge:

« L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è estesa all'imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.

L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.

L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sull'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, nonché sulla imposta di ricchezza mobile a

carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Grilli, Raffaelli, Trebbi, Ada Del Vecchio Guelfi e Bigi hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « è estesa all'imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta », con le parole: « è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta ed è estesa all'imposta sulle società nella misura di 20 centesimi per ogni lira di imposta; il pagamento di tale addizionale non è dovuto dalle società cooperative e dagli altri enti di cui agli articoli 151 e 152 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Gli onorevoli Giovanni Grilli e Raffaelli hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « di un centesimo per ogni lira di imposta », con le parole: « di 5 centesimi per ogni lira di imposta quando il valore globale dell'asse ereditario supera i 10 milioni di lire ».

Gli onorevoli Giovanni Grilli, Raffaelli, Trebbi, Ada Del Vecchio Guelfi e Bigi hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « nonché sull'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento », con le parole: « nonché sull'imposta di ricchezza mobile categorie C-1 e C-2, limitatamente ai redditi tassabili inferiori a 2 milioni di lire ».

L'onorevole Giovanni Grilli ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GRILLI GIOVANNI. Il relatore per la maggioranza ed il ministro hanno fatto ricorso al solito argomento dell'aumento delle spese, che esige, naturalmente, un corrispondente aumento delle entrate. Ora, dobbiamo rilevare preliminarmente che le spese vanno incrementate, ma in direzione diversa da quella seguita finora. Nel caso specifico, concordiamo sulla necessità di aumentare gli stanziamenti per la regolazione dei corsi d'acqua, per il trattamento economico ai magistrati e così via; ma riteniamo che il Governo dovrebbe reperire i fondi necessari colpendo i redditi maggiori, e non rivolgendosi ancora una volta ai piccoli contribuenti che, a causa del loro basso reddito, più difficilmente possono sopportare inasprimenti fiscali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

I nostri emendamenti tendono quindi a correggere questo difetto d'impostazione, pur essendo subordinati ad altri emendamenti presentati dal nostro gruppo e che mi auguro siano approvati dalla Camera.

Il primo degli emendamenti chiede che sia aumentata l'addizionale a carico dell'imposta sulle società. Questa imposta è stata introdotta nel nostro sistema tributario da soli sette anni, mentre in altri paesi è in vigore da parecchi decenni e dà un gettito pari anche al trenta per cento circa delle complessive entrate dello Stato (in Italia rappresenta appena il tre per cento delle entrate complessive). Quando si deciderà il ministro a prendere misure efficaci perché le società, soprattutto le grandi, contribuiscano alle entrate dello Stato in misura più seria di quanto non facciano attualmente?

Si tenga presente che il settore industriale, nel quale sono più largamente rappresentate le grandi società, ha registrato nell'ultimo decennio un notevole incremento di reddito. D'altra parte nella nostra economia, presa nel suo insieme, è fortemente diminuita la parte un tempo rappresentata dal risparmio personale; l'accumulo del risparmio avviene soprattutto ad opera delle grandi società industriali, finanziarie, assicurative ed ora anche commerciali ad esse legate. Tale accumulo di risparmio si opera comprimendo drasticamente i consumi popolari, ossia mantenendo basso il livello delle remunerazioni ed elevando nello stesso tempo il livello dei prezzi, sino al punto economicamente più vantaggioso per le imprese monopolistiche ed oligopolistiche.

Questo reddito accumulato viene da un lato utilizzato sotto forma di distribuzione di dividendi, in parte anche essi poi reinvestiti, in parte spesi in consumi; dall'altro lato viene conservato soprattutto in modo occulto entro le strutture delle grandi società e quindi reinvestito. Così la maggior parte dei nuovi investimenti viene effettuata dalla stessa impresa con autofinanziamento, o dagli azionisti di quella medesima grande impresa, per modo che un numero ristretto di grandi imprese allarga sempre più il proprio controllo sull'economia del paese e su tutta la vita della nazione.

Certo, una maggiore incidenza dell'imposta sui grossi redditi e sui profitti delle società soprattutto maggiori, risponderebbe in primo luogo all'esigenza elementare di una maggiore giustizia tributaria; ma soprattutto servirebbe a mettere un freno all'espans-

dersi della potenza economica ed anche politica delle grandi imprese monopolistiche ed oligopolistiche.

Lo strumento fiscale con cui colpire, almeno in parte, i redditi accumulati dalle società, è appunto l'imposta sulle società. Senonché, per il modo come tale imposta è congegnata, essa incide in misura pressoché irrilevante sui redditi. A questo riguardo vorrei fornire un'altra indicazione. Secondo i dati raccolti ed elaborati da un economista, il Mirabella, dal 1956 al 1960 il risparmio delle imprese è ammontato a 11.196 miliardi di lire; nello stesso periodo l'imposta sulle società ha reso all'erario circa 500 miliardi, cioè poco meno del 5 per cento, mentre il totale delle entrate dello Stato si aggira intorno al 20 per cento del complesso del reddito netto nazionale. Si vede quindi quale sperequazione vi sia in materia di tassazione, confrontata con i redditi.

Occorre perciò rivedere il meccanismo della imposta sulle società, renderla progressiva, elevarne assai di più l'incidenza sui redditi maggiori, soprattutto sui profitti non distribuiti. A questo proposito, vi è una mia proposta di legge, riguardo alla quale vorrei sapere quando verrà posta in discussione.

Mi pare però che la Camera dovrebbe almeno accettare in questa sede il modesto aumento che proponiamo con il nostro emendamento. Accettandolo, d'altra parte, la Camera potrebbe meno gravare la mano sui contributi di ricchezza mobile a carico dei redditi di solo lavoro.

In proposito, vi è l'altro nostro emendamento secondo cui l'imposta di ricchezza mobile non deve essere gravata dell'addizionale per quanto concerne le categorie C-1 e C-2 per i redditi inferiori a due milioni di lire. Questo emendamento è chiaro: pertanto mi limito a dire che, approvandolo, noi andremo incontro anche agli artigiani, ai professionisti, a quei lavoratori indipendenti che hanno un reddito basso e dovrebbero meritare la considerazione della Camera.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Qualche volta, anziché un basso reddito, hanno un basso accertamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Giovanni Grilli, Raucci, Trebbi, Bigi e Sulotto hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: «è estesa», le parole: «tranne per quella applicabile alle società cooperative ai sensi dell'articolo 152 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Raucci, Grifone, Giovanni Grilli, Raffaelli e Gomez D'Ayala hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, quando trattasi di coltivatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla normale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 149, sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte ».

Gli onorevoli Raffaelli, Giovanni Grilli, Trebbi, Sulotto, Bigi e Raucci hanno proposto di aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: « nonché sull'imposta sulle società applicabile alle società cooperative ai sensi dell'articolo 152 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

L'onorevole Raucci ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RAUCCI. Il primo emendamento tende ad introdurre nel disegno di legge in esame una norma — già per altro accettata nel nostro sistema tributario — che si ispira all'articolo 45 della Carta costituzionale.

Il sistema tributario vigente, sia pure in modo limitato e frammentario, prevede agevolazioni fiscali a favore delle società cooperative che s'ispirano ai principi della mutualità. Tali agevolazioni sono state concesse in considerazione dell'eccessivo carico fiscale già gravante sulle società cooperative, che mal si concilia con le finalità mutualistiche che sono alla base degli statuti.

Le società cooperative, come è noto, sono società di persone e non di capitali, costituite tra le categorie sociali a minor reddito, e si prefiggono di svolgere una attività diretta a fornire beni o servizi ai propri soci, a condizioni più favorevoli e senza fini speculativi. La Costituzione, all'articolo 45, in considerazione di tale funzione sociale svolta dalla cooperazione, ha disposto che il legi-

slatore deve promuoverne e favorirne l'incremento.

Le agevolazioni tributarie a favore delle cooperative, oltre che rispondere ad un principio di perequazione tributaria (in quanto non è giusto che siano tassate alla stessa stregua l'attività di una società cooperativa e l'attività di una società patrimoniale con grandi capitali) contribuiscono, sia pure in misura minima, a promuovere ed a favorire l'incremento delle cooperative stesse. L'accoglimento del nostro emendamento perciò eviterà di creare ingiuste discriminazioni, in contrasto con il vigente sistema tributario; e varrà a dare concreta (seppure parziale) attuazione al precetto contenuto nell'articolo 45 della Carta costituzionale. Non accoglierlo significherebbe aggravare la situazione fiscale, già assai pesante, della cooperazione, con palese dispregio del precetto costituzionale.

Agli stessi motivi si ispira il terzo emendamento da noi presentato, che ha per primo firmatario l'onorevole Raffaelli.

Rinuncio ad illustrare il secondo emendamento, già lumeggiato dalle considerazioni svolte nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolo Angelino, Albertini ed Armaroli hanno proposto, all'ultimo comma, di sopprimere le parole: « limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino ed Armaroli hanno anche proposto, all'ultimo comma, di sostituire le parole: « limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento », con le parole: « limitatamente alla parte di reddito che non supera i 2 milioni ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALBERTINI. Il collega Angelino ed io abbiamo già illustrato intervenendo nella discussione generale i motivi di questi emendamenti.

Vorrei soltanto soffermarmi su un piccolo particolare, anche per replicare ad un'osservazione del relatore per la maggioranza. Non si tratta soltanto di gradualità degli stipendi, ma anche di logica del provvedimento. Infatti noi sappiamo che l'aumento dell'addizionale ha essenzialmente la finalità di fronteggiare i maggiori oneri che si incontreranno per i miglioramenti economici ai magistrati.

Ora, mi pare che vi sia una contraddizione in termini, se per aumentare determinati stipendi si debba incidere su altri sti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

pendi di persone che svolgono un lavoro subordinato. Questo è un ulteriore motivo che giustifica i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, D'O-nofrio, Angiola Minella Molinari, Raffaelli, Sannicolò, Raucci, Nanni, Giovanni Grilli, Carrassi e Trebbi hanno proposto di aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: «nonché ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1937 n. 2145 e successive modificazioni».

L'onorevole Guidi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUIDI. L'emendamento condensa i motivi sostanziali della nostra opposizione al provvedimento. Proponendolo, noi chiediamo l'essenziale per i tributi degli enti locali: è quindi logico che, su tale questione, noi replichiamo alle obiezioni che sono state sollevate.

In primo luogo si è detto che la nostra sarebbe una questione di nominalismo. Indubbiamente, ciascuno è padrone di attribuire ai concetti altrui le definizioni che crede. In effetti, si tratta di onestà e di lealtà fiscale, quando si adoperano determinate imposte in vista di certe finalità. Ciò corrisponde anche ad un'esigenza di chiarezza e di giustizia fiscale.

Si è detto anche che, in definitiva, questa imposta non arrecherebbe apprezzabili aggravii ai contribuenti, perché sarebbe valutabile in alcune centinaia di lire al mese, in alcune migliaia di lire all'anno. Vero è che il relatore per la maggioranza ha dimostrato che questa imposta praticamente viene ad aggiungere un sacrificio ad una pressione fiscale che ha già un livello enormemente elevato.

Infine, si è invocato il criterio della reciprocità. Si dice che noi vorremmo elevare muraglie tra la finanza locale e quella erariale. In realtà, questo criterio della reciprocità non ha senso, perché a mente della Costituzione si tratta di decentrare appunto la spesa nei confronti dei comuni e delle province. Quindi, è naturale ed inevitabile che si ricorra a nuovi cespiti nei confronti degli enti locali. Il Governo, invece, segue un'altra strada: quella di attribuire ai comuni la funzione di esattori per conto dell'erario. E non vale, onorevole ministro, ricorrere al piccolo artificio di attribuire una specie di medaglia, in questo caso, agli enti locali, dicendo: voi siete parte integrante dello Stato, in quanto vi conferiamo l'onore di convogliare finanze e mezzi a favore dello

Stato. Questa è l'autonomia locale a cui voi tendete!

Indubbiamente, onorevole Trabucchi, il ministro dell'interno non la pensa come lei, quando procede allo scioglimento di consigli comunali, quando attraverso i prefetti impone pesanti controlli sugli enti locali. Soltanto quando fa comodo, si è disposti ad attribuire competenze agli enti locali.

Pertanto, noi chiediamo si accolga, almeno per questa parte, che giustifica largamente il nostro dissenso, l'emendamento da noi presentato, che mira ad eliminare uno degli aspetti più duri di questo ingiusto provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la prima parte del primo emendamento Grilli Giovanni e che propone di elevare di cinque centesimi per ogni lira di imposta l'aliquota prevista dalla legge sulle società, devo esprimere il mio avviso contrario, richiamandomi a quanto ho scritto nella relazione, a quanto ho detto poc'anzi, alle osservazioni dell'onorevole ministro. In definitiva, noi riteniamo che questo provvedimento — incidendo su tutto l'insieme delle imposte dirette, che risultano diversificate per le aliquote delle varie imposte — non tolleri una differenziazione di aliquota. Se mai si volesse affermare il principio che l'imposta sulle società deve dare un gettito maggiore, noi dovremmo arrivare ad ipotizzare una variazione della legge istitutiva dell'imposta, ma non trasferire il discorso in questa sede.

Circa la seconda parte dell'emendamento, in cui si dice che l'imposta non deve essere pagata dalle società cooperative e dagli altri enti di cui agli articoli 151 e 152 del testo unico sulle imposte dirette, debbo anzitutto osservare che già in Commissione dinanzi ad un emendamento — se non sbaglio ugualmente formulato — feci pregiudizialmente notare come l'articolo 151 del testo unico si riferisca agli enti che non devono pagare l'imposta: e fra questi sono annoverate le società cooperative, mi pare, con un capitale fino a cinque milioni. Pertanto, mancando la base d'imposta che diventa imponibile ai fini dell'addizionale, quest'ultima non poteva essere applicata. Quindi, in via pregiudiziale, se un emendamento deve essere introdotto, questo va ristretto all'articolo 152 del testo unico, così come si propone nell'emendamento Raffaelli, dove appunto si richiama questo solo articolo. Pertanto, ove l'emendamento Grilli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

dovesse essere approvato, non vi è dubbio che la sua dizione andrebbe modificata adottando quella dell'emendamento Raffaelli.

Quanto al merito, mi corre l'obbligo di osservare, proprio per quella differenziazione che noi portiamo nell'imposta base, che il legislatore ha considerato già a suo tempo benevolmente le cooperative con capitale fino a 5 milioni. Estendere l'esonero al di là di questa cifra significherebbe agevolare una società che è già agevolata: e cioè aggiungere, come ho scritto nella relazione, trattamento di favore a trattamento di favore.

Il relatore perciò esprime parere contrario anche a questa seconda parte dell'emendamento Grilli, come pure all'analogo emendamento Raffaelli.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Grilli Giovanni, con il quale si propone di elevare a cinque centesimi l'aliquota di un centesimo per ogni lira di imposta quando il valore globale dell'asse ereditario sia superiore ai dieci milioni di lire, mi rimetto alla Camera.

L'emendamento Raucci, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, vuol limitare l'esonero dall'addizionale soltanto al caso in cui l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché l'imposta sul reddito agrario, si riferiscano a coltivatori diretti. A parte le ragioni generali per le quali questo emendamento non può essere accettato, rilevo che, tra l'altro, esso involge grosse questioni di contabilità, in quanto bisognerebbe andare a sceverare dal *plafond* dei redditi quelli che debbono essere imputati a coltivatori diretti, al fine di determinare l'esonero dell'aliquota; ciò creerebbe una situazione talmente complicata, per cui vi sarebbe da dubitare della buona applicazione dell'imposta. Penso perciò che sia meglio condividere la tesi governativa, ed applicare l'esonero a tutto il settore dell'agricoltura, preso nel suo insieme, la cui intrinseca debolezza è nota, e verso il quale il Governo più volte ha dedicato la sua attenzione. Perciò esprime parere contrario all'emendamento Raucci.

Il terzo emendamento Grilli Giovanni, con il quale si suggerisce di esonerare dall'addizionale i redditi di ricchezza mobile C-1 e C-2, limitatamente ai redditi tassabili inferiori ai due milioni di lire, credo debba essere respinto, per le ragioni che ho indicato nella relazione scritta ed oralmente poco fa. Rilevo per altro che si è fatto un certo progresso rispetto alla posizione di partenza, quella intesa a limitare la proposta di esonero soltanto ai redditi di categoria C-2; ci

si è accorti che esistono, accanto ai redditi di lavoro subordinato, altri redditi che non si trovano in condizioni migliori.

Debbo inoltre ricordare che, quando al Senato si propose di estendere l'esonero dall'incidenza dell'addizionale ai redditi di lavoro dipendente limitatamente alla somma di 960 mila lire (proposta che il Governo accolse), si rilevò che 240 mila lire costituivano l'abbattimento della base, le rimanenti 720 mila rappresentavano la quota colpita dal 4 per cento, e che al di sopra di questa somma l'incidenza della ricchezza mobile è dell'8 per cento. Quando diciamo che è esonerato dall'addizionale tutto ciò che è colpito dal 4 per cento, diamo una direttiva unitaria agli uffici e perciò l'esonerazione diventa tecnicamente di facile applicazione. Ma se andiamo al di fuori di quest'area delle 960 mila lire, obblighiamo gli uffici a compiere una revisione, che deve essere portata fino all'esame di ogni singola partita, per vedere se rientra o meno nell'esonero: pertanto anche questa ragione tecnica suggerisce di respingere l'emendamento.

Lo stesso discorso vale per gli emendamenti Paolo Angelino ed Albertini.

Circa l'emendamento Raffaelli sulle società cooperative, vale quanto ho detto prima, e quindi debbo esprimere parere contrario; così come esprimo avviso contrario sull'emendamento Guidi, che mira a far sì che l'imposta non gravi sui tributi comunali. Del resto, il ministro Trabucchi ha già abbondantemente illustrato le ragioni che consigliano di mantenere l'imposta anche su quei cespiti; ed io ho avuto occasione di parlarne nella mia relazione.

In conclusione, signor Presidente, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del secondo emendamento Grilli, per il quale si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

TRABUCCI, Ministro delle finanze. Il Governo esprime parere contrario al primo emendamento Grilli Giovanni perché, come ho già detto nel mio intervento, per l'imposta sulle società è stato stabilito un aumento del 10 per cento, il che già sembra sufficiente, mentre non si giustificerebbe un aumento del 20 per cento di fronte alla maggiorazione del 5 per cento prevista per gli altri tributi. Ciò anche perché la forma societaria non è di per se stessa dimostrazione di una particolare capacità di reddito. All'onorevole Grilli, che ne parlava poc'anzi,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

devo aggiungere che in materia di ricchezza mobile le società sono più colpite di quanto non siano gli altri contribuenti.

Il Governo è anche contrario al successivo emendamento Raffaelli sulle società cooperative, le quali non solo non risultano particolarmente gravate, ma godono, anzi, di particolari privilegi, sia in materia di imposta sulla società, per la quale sono soggette a gravami minori, sia in altri campi impositivi.

Per gli stessi motivi sono contrario al secondo emendamento Grilli Giovanni. Ho già detto che l'imposta sul valore globale, in quanto sia aggiunge a quella normale sulle successioni, è particolarmente pesante, tanto più in relazione al fatto, cui accennavo prima, che non sono state ritoccate le aliquote in relazione agli scaglioni di valori, anche se gli scaglioni stessi sui quali si applica l'imposta non sono aggiornati rispetto al valore della lira.

Quanto all'emendamento Raucci, che tratta del reddito dominicale dei terreni e delle relative sovrimposte, oltre che dell'imposta sul reddito agrario, ho già detto che il Governo ha ritenuto di non applicare l'addizionale, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di coltivatori diretti, perché si è tenuto in considerazione l'attuale indice particolarmente basso del reddito agricolo, e non si è voluto, mentre da tutte le parti si domandano alleggerimenti a favore dell'agricoltura, procedere invece a degli appesantimenti dell'imposta. Sono, quindi, contrario.

Ugualmente dicasi per il terzo emendamento Grilli Giovanni, concernente l'esenzione dall'addizionale dell'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento, ovvero l'esenzione delle categorie C-1 e C-2 limitatamente ai redditi tassabili inferiori a due milioni di lire. Ho già riferito che la parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento rappresenta, come bene ha detto il relatore, l'82 per cento dei redditi colpiti. Poiché tale altissima percentuale viene esclusa, chiunque degli onorevoli deputati potrà conteggiare che restano colpiti dalla nuova addizionale soltanto quei pochi grossi contribuenti che è pur giusto concorrano a questo sacrificio.

Altrettanto dicasi per l'emendamento Angelino, che ripete sostanzialmente lo stesso principio.

Circa l'emendamento Albertini che vorrebbe limitare l'esclusione dell'addizionale

alla parte di reddito che non supera i due milioni, rilevo che esso implicherebbe un esame approfondito di singole partite, il che non è possibile trattandosi di un'addizionale che si applica in sede di riscossione.

Per l'emendamento Raffaelli riguardante ancora le cooperative, confermo quello che sostanzialmente ho detto prima, e quindi l'avviso contrario del Governo.

In merito alla distinzione tra i tributi spettanti ai comuni e quelli afferenti allo Stato, di cui all'emendamento Guidi, credo di aver convinto gli egregi colleghi dell'opposizione dell'infondatezza della loro impostazione. Mi dispiace di non esservi riuscito, ma ancor maggiore rincrescimento provoca il fatto che si giunga quasi ad affermare che siano i comuni a dare un contributo allo Stato. Questo mi pare sia un voler sostenere cose che non corrispondono affatto alla realtà. Nel provvedimento si tratta, in pratica, soltanto di commisurare un'addizionale a dei tributi, ma non per questo è possibile confondere commisurazione e addizionale. Nulla viene tolto ai comuni. Allo Stato vanno riferiti i versamenti previsti, perché è lo Stato che provvede a sistemazioni che sono, per lo meno per quanto riguarda i fiumi, di evidente interesse generale per la nazione e, in quanto tali, anche di interesse specifico per i territori comunali se si voglia considerare la questione sotto il profilo particolare del territorio della Repubblica suddiviso in tanti territori comunali. Sono quindi contrario anche a questo emendamento.

Per questi motivi credo di poter concludere per il rigetto di tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo 1 e per l'approvazione di tale articolo nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ritengo si debba votare prima l'emendamento Guidi, in quanto è il più distante dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo.

Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guidi, inteso ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: « nonché ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Onorevole Giovanni Grilli, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRILLI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Grilli, inteso a sostituire, al primo comma, le parole: « è estesa all'imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta », con le parole: « è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta ed è estesa all'imposta sulle società nella misura di 20 centesimi per ogni lira di imposta; il pagamento di tale addizionale non è dovuto dalle società cooperative e dagli altri enti di cui agli articoli 151 e 152 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

(Non è approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « è estesa », le parole: « tranne per quella applicabile alle società cooperative ai sensi dell'articolo 152 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

(Non è approvato).

Onorevole Giovanni Grilli, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa alla Camera?

GRILLI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Grilli, inteso a sostituire al secondo comma le parole: « di un centesimo per ogni lira di imposta », con le altre: « di 5 centesimi per ogni lira di imposta quando il valore globale dell'asse ereditario supera i 10 milioni di lire ».

(Non è approvato).

Onorevole Raucci, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAUCCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raucci, sostitutivo dell'intero ultimo comma:

« L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sulla imposta sul reddito agrario, quando trattasi di coltivatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla normale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 149, sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte ».

(Non è approvato).

Onorevole Giovanni Grilli, mantiene il suo emendamento all'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRILLI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Grilli, inteso a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « nonché sull'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento », con le altre: « nonché sull'imposta di ricchezza mobile categorie C-1 e C-2, limitatamente ai redditi tassabili inferiori a 2 milioni di lire ».

(Non è approvato).

Onorevole Paolo Angelino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolo Angelino, all'ultimo comma, soppressivo delle parole: « limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

(Non è approvato).

Dichiaro assorbito l'emendamento Albertini all'ultimo comma.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, inteso ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: «nonché sull'imposta sulle società applicabile alle società cooperative ai sensi dell'articolo 152 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, ancorché riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

ART. 3.

Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carrassi, Minella Molinari Angiola, Raffaelli, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Grilli Giovanni, Raucaci, Guidi e Sannicolò hanno proposto il seguente articolo 3-bis:

« I due quinti del gettito dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 gennaio 1937, n. 2145, e successive modificazioni, nonché i due quinti dell'addizionale prevista dalla presente legge, sono devoluti senza detrazione alcuna, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Lo emendamento che abbiamo presentato propone che, sulla base di questo disegno di legge che impone l'aumento dal 5 al 10 per cento dell'addizionale E. C. A., la percentuale dei due quinti del gettito attribuita agli E. C. A. venga estesa anche al nuovo aumento previsto. Desideriamo cioè, con questo emendamento, sollevare, con forza, il problema degli E. C. A.

Ella, onorevole ministro, sia al Senato sia alla Camera ha cercato di eludere questo problema. Ha detto che il testo del disegno di legge afferma apertamente che si tratta di un aumento non devoluto agli E. C. A., ma all'erario, che perciò l'aumento proposto non ha nulla a che vedere con i problemi degli E. C. A., e ha soggiunto che, se domani gli E. C. A. avessero bisogno di fondi, se domani il Ministero dell'interno richiedesse maggiori stanziamenti per gli E. C. A., il Governo potrebbe provvedere sotto altra forma, indipendentemente dai fondi dell'addizionale. Ebbene, onorevole ministro, noi giudichiamo queste affermazioni inaccettabili. Prima di tutto l'addizionale, si scriva nel titolo del provvedimento di aumento quello che si vuole, è, e resta, e continua a chiamarsi l'addizionale E. C. A., pagata dal cittadino contribuente per un dovere di solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno.

Quando nel 1937 l'addizionale fu istituita, lo fu a questo scopo preciso, e da allora i contribuenti la pagano convinti di pagarla a questo scopo preciso. Mi diceva ieri un presidente di E. C. A. della mia provincia che, quando l'E. C. A. si rivolge ad industriali, commercianti o altre persone per avere delle sovvenzioni, dei contributi a titolo di solidarietà, sempre più spesso si sente rispondere: diamo già molto agli E. C. A. con l'imposta addizionale.

È vero che già nel 1947, in occasione del precedente aumento dal 2 al 5 per cento, si è avuta una prima stortura, nel senso che l'aumento del gettito dell'addizionale è stato devoluto, anziché ai bilanci degli E. C. A., a quelli delle province. Tuttavia, prima di

tutto, la sua utilizzazione rimaneva pur sempre, in tal modo, nell'ambito degli enti locali, che esercitano molteplici funzioni di assistenza. Inoltre, è esigenza generale, espressa dai più diversi partiti, espressa tenacemente e vigorosamente dall'associazione degli enti di assistenza, che si debba rivedere il provvedimento del 1947, giustificato allora dallo stato di emergenza in cui si trovava il paese, cercando altre fonti di finanziamento per le province ed attribuendo agli E. C. A. tutto il gettito dell'addizionale. In tal senso il nostro gruppo ha da tempo presentato una apposita proposta di legge. Qui, invece, non solo non si procede nel senso di rivedere quel provvedimento, ma si procede nella direzione completamente opposta, escludendo sempre di più gli E. C. A. dal godimento dell'addizionale, annullando praticamente le ragioni e gli effetti dell'addizionale stessa per quel che attiene al suo fine eminentemente benefico, al suo fine di solidarietà sociale.

Ma vi è un altro problema che vorrei sollevare, ed è questo, onorevole ministro: ella non ci può venire a dire che, se domani sorgesse il problema di un maggior finanziamento agli E. C. A., esso potrebbe essere affrontato dal Governo in altri modi, perché il problema del finanziamento agli E. C. A., della quantità e della qualità della loro azione assistenziale è un problema non di domani, ma di oggi, e si pone, anzi, da più di dieci anni in maniera drammatica ed urgente, così come è stato riconosciuto da gran parte dei partiti politici.

Credo che, nel momento in cui stiamo per votare su un disegno di legge di questo genere, non possiamo non rievocare qui alcuni brani della relazione presentata dal segretario generale della A. N. E. A. al congresso di quell'associazione tenutosi nel 1957. In essa si documenta che gli E. C. A., per l'insufficienza dei fondi loro destinati, non sono in grado di fornire un'assistenza superiore alle 10-12 lire giornaliere in media, e che, se vi sono alcune regioni — come la Lombardia ed il Trentino — nelle quali questa media è superiore, vi sono intere zone d'Italia in cui gli E. C. A. sono obbligati a dare un'assistenza di 3 lire al giorno, ed anche meno.

Questa è la realtà italiana nel momento in cui tanto si parla di sicurezza sociale, di dignità dell'assistito, di diritto all'assistenza! E questo avviene perché oggi neppure più i due quinti dell'addizionale vengono versati dallo Stato a favore degli E. C. A. in quanto, in realtà, mentre il gettito dell'addizionale è sempre andato aumentando, superando oggi di molto i 40 miliardi, il contributo dello

Stato agli E. C. A. è rimasto invece fermo da anni intorno a 13-14 miliardi, per cui, anche basandosi soltanto sulla legge del 1937, vengono dati agli E. C. A. almeno 5 miliardi in meno all'anno di quel che dovrebbe essere loro dato per legge.

Su questo problema molte cose sono già state dette in questa Camera da tutti i più importanti settori. Su di esso abbiamo preso posizione in tanti. Tra noi non vi sono soltanto gli amministratori comunisti, vi sono anche i vostri amministratori che nei congressi dell'A. N. E. A., sottolineando l'urgenza del potenziamento e del rinnovamento dell'assistenza, si sono espressi inequivocabilmente per la revisione del provvedimento del 1947 e per la concessione agli E. C. A. di tutto il gettito dell'addizionale.

Vi sono anche numerosi e precisi progetti di legge su questo punto. Vi è la proposta di riforma degli E. C. A. del gruppo comunista, presentata dagli onorevoli Carrassi ed altri, che, riprendendo la precedente proposta Minella ed altri, per quanto riguarda il finanziamento degli enti chiede l'assegnazione ai medesimi dell'intero provento dell'addizionale. Vi è la proposta di legge Dal Canton, firmata da numerosi altri deputati democristiani. Non so se l'onorevole Maria Pia Dal Canton sia oggi presente, ma vedo presenti, comunque, molti firmatari di quella sua proposta: gli onorevoli Montini, Elisabetta Conci, Maria Jervolino, Lucifredi, Angela Gotelli ed altri. Ebbene, la proposta Dal Canton, nei confronti della quale, per altri aspetti, dissentiamo profondamente, parte però anche essa dal presupposto che i fondi attuali dati agli E. C. A. siano assolutamente inadeguati, e che occorra un vigoroso aumento di stanziamenti per l'assistenza pubblica. L'onorevole Dal Canton prevede un fabbisogno annuo di 100 miliardi per un'adeguata assistenza, ed aggiunge che, se 100 miliardi sono una cifra troppo grande per poterla stanziare in una sola volta, bisogna incominciare con alcuni aumenti parziali ed adeguati, per rendere possibili i quali patrocina, appunto, l'aumento dell'addizionale e la sua utilizzazione a favore degli E. C. A.

Vi è poi la proposta di legge Vigorelli, firmata anche dagli onorevoli Ariosto e Montini, il quale ultimo ha firmato contemporaneamente (con un'agilità veramente straordinaria) le due proposte di legge sebbene esse siano molto divergenti fra di loro: ma almeno su questo punto, per quanto cioè riguarda il finanziamento all'assistenza ed in particolare l'utilizzazione di tutta l'addizionale a favore

degli E. C. A., le due proposte concordano. Non vedo presenti in aula i firmatari della proposta di legge Vigorelli. E mi pare che con amarezza si debba constatare come anche i deputati repubblicani e quelli del gruppo socialdemocratico siano quasi totalmente assenti dal dibattito e dal voto su un problema a proposito del quale entrambi questi partiti si sono da tempo pronunciati, assumendo nei loro programmi precisi impegni in proposito.

Ebbene, io mi rivolgo a tutti, ma prima di tutto a coloro che hanno firmato queste proposte di legge e che aderiscono alle decisioni unitarie dell'A. N. E. A. Qui siamo di fronte ad un provvedimento che affronta in pieno la questione dell'addizionale E. C. A., ne propone una modifica, ne sancisce un aumento che renderà all'erario decine di miliardi. E mentre ancora una volta si colpisce il contribuente, non soltanto si tenta di eludere il problema, da tutti riconosciuto urgente e drammatico, di un adeguato aumento dei fondi a disposizione degli E. C. A. e dell'assistenza pubblica, non soltanto viene totalmente eluso, anzi seriamente compromesso, il problema di dare agli E. C. A. tutto il gettito dell'addizionale come sarebbe loro diritto, ma addirittura tale incremento di stanziamenti per gli E. C. A. non viene previsto nemmeno in minima parte.

Ecco perché proponiamo che se il disegno di legge, che noi respingiamo nel suo complesso per le molteplici ragioni già illustrate dagli altri colleghi del mio gruppo, dovesse essere ugualmente approvato dalla maggioranza, venga almeno garantita agli E. C. A. tutta la quota corrispondente al 2 per cento dell'addizionale senza detrazioni e che tale quota venga estesa all'aumento del tributo previsto dalla presente legge.

Questo è il contenuto del nostro emendamento, che vi chiediamo di approvare. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 3-bis Carrassi-Minella Molinari Angiola?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha già espresso parere contrario a questo articolo 3-bis che sconvolgerebbe le finalità del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se il rigetto dell'articolo aggiuntivo Carrassi dovesse significare l'accantonamento di provvedimenti a favore degli E.C.A. avrei delle perplessità. Ma io so benissimo che, nel momento in cui si provvede ad alcune esi-

genze particolari del bilancio dello Stato, non si esclude che altri provvedimenti possano riguardare e soddisfare altre esigenze dello Stato, dei comuni e degli altri enti.

Il ministro può quindi chiedere tranquillamente alla Camera di respingere l'emendamento, non nel senso che ciò implichi un misconoscimento di talune necessità la dove esse esistono, ma in quanto questo provvedimento implica il riconoscimento dell'urgenza di provvedere a determinate esigenze senza escludere che si debba provvedere ad altre. Credo perciò che, sulla base di questa interpretazione, l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Angiola Minella Molinari, mantiene l'emendamento Carrassi ed altri, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis Carrassi.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato all'Erario ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di una proposta di legge e suo deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

ORIGLIA e RICCIO: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (3476).

Sarà stampata e distribuita. Ritengo possa essere deferita alla IV Commissione (Giustizia) in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

BORIN: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1566, sulla cinematografia » (3474) (*Con parere della V Commissione*);

CALABRÒ: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modificazioni » (3475);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3428) (*Con parere della IV e della V Commissione*);

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizio di trasporto aereo di linea » (3433) (*Con parere della V Commissione*);

« Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato " Palazzo della dogana " valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del comune medesimo e da destinare a sede degli uffici finanziari » (3452) (*Con parere della II Commissione*);

CURTI AURELIO ed altri: « Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » (3456);

« Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'ente acquedotti siciliani » (3457) (*Con parere della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TURNATURI: « Modifica all'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (3448);

alla VIII Commissione (Istruzione):

FODERARO: « Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie » (*Urgenza*) (314) (*Con parere della V, della IX e della X Commissione*);

GORRERI DANTE ed altri: « Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali » (3235) (*Con parere della V Commissione*);

MIGLIORI ed altri: « Ordinamento delle scuole di servizio sociale » (3391);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

BUSETTO ed altri: « Norme modificative e aggiuntive della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana » (3389) (*Con parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

DE' COCCI ed altri: « Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (3469).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per favorire l'acquisizione di
aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 30 novembre è stata chiusa la discussione generale congiunta di questo disegno di legge e dei progetti per un'imposta sulle aree fabbricabili; e che i due provvedimenti, in sede di articoli, riprendono autonomia.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 547. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri comuni possono procedere, con deliberazione del consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi in cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del ministro per i lavori pubblici, il comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandrini, Lombardi Giovanni, Scarascia, Biasutti, Belotti, Russo Spena, Conci Elisabetta,

De' Cocci, Zugno, Valsecchi, Piccoli e Gioia hanno proposto di sostituire le parole: « in cui all'articolo 1 », con le parole: « di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente, ma lo mantengo. L'emendamento riguarda esclusivamente una questione di forma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, Busetto, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Arenella, Beccastrini e Cavazzini hanno proposto di sostituire le parole da: « Il prefetto » sino alla fine, con le seguenti:

« Il consiglio regionale, salvo il caso di proroga concessa dal ministro su richiesta del comune, provvede alla formazione del piano e lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale.

Ove la regione non sia ancora costituita i compiti del consiglio regionale sono affidati ad un comitato provvisorio presieduto dal presidente del consiglio provinciale del capoluogo di regione e composto di cinque delegati di ciascun consiglio provinciale designati in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il comitato provvisorio si avvale della collaborazione di una consulta regionale dell'urbanistica così composta:

del provveditore regionale alle opere pubbliche;

di tre esperti designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

di tre tecnici designati dall'ordine professionale nazionale degli architetti e degli ingegneri;

di tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Gli stessi deputati hanno proposto, subordinatamente, di aggiungere in fine le seguenti parole:

« Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del consiglio comunale ».

CIANCA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Il testo della Commissione prevede giustamente che siano i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, a provvedere alla formazione del piano. Viene così riconosciuto che deve essere un consesso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

democratico, eletto dal popolo, a deliberare il piano. Questo principio, però, non può essere misconosciuto nel caso in cui il comune non provveda direttamente alla formazione del piano.

In caso di carenza del consiglio comunale, il testo della Commissione demanda la formazione del piano ad un commissario nominato dal prefetto, mentre il primo dei nostri due emendamenti, appunto allo scopo di salvaguardare il principio dell'autonomia degli enti locali, tende a far sì che tale compito sia affidato non ad un organo burocratico, ma al consiglio regionale.

Il nostro emendamento appare quanto mai opportuno innanzitutto perché mira a riaffermare, anche in questo modo, l'esigenza dell'attuazione concreta dell'ente regione; in secondo luogo perché la materia rientra nelle attribuzioni specificamente affidate alle regioni dalla Costituzione. L'articolo 117 della Costituzione, infatti, prevede la competenza delle regioni anche in materia urbanistica, e ritengo che nessuno potrà mettere in dubbio che la redazione dei piani (i quali, secondo il successivo articolo 3 del disegno di legge, possono anche costituire varianti ai piani regolatori) sia materia interessante l'urbanistica.

La formazione dei piani, che potrebbero avere anche una notevole ampiezza, non può quindi essere rimessa al rappresentante del Governo nella provincia; in difetto dell'azione dei comuni devono provvedere le regioni, esse pure interessate al problema.

Speriamo con questo di avere l'adesione particolarmente dei colleghi repubblicani, strenui assertori — lo riconosciamo — dell'ente regione. Si può dire che questo emendamento costituisca il banco di prova di tutti i gruppi, per quanto concerne la sincerità dell'adesione di essi all'istituzione dell'ente regione.

In attesa della istituzione di questo ente, noi chiediamo che i compiti dei consigli comunali, in caso di loro carenza, siano affidati ad un comitato provvisorio, presieduto dal presidente del consiglio provinciale del capoluogo di regione e composto di cinque delegati di ciascun consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. Il comitato provvisorio si avvale della collaborazione di una consulta regionale dell'urbanistica, composta come previsto nel nostro emendamento.

Mi auguro che i colleghi vogliano apprezzare i motivi che hanno ispirato il nostro primo emendamento.

Nel caso deprecabile in cui non fosse accolto questo primo emendamento, relativo all'attribuzione della competenza per la redazione del piano al consiglio regionale, subordinatamente noi chiediamo che il commissario nominato dal prefetto sia tenuto a compilare il piano entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina, ed a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del consiglio comunale. In questo modo si offre ad un organo elettivo la possibilità di discutere intorno al piano, per formularvi ed apportarvi eventuali osservazioni e modifiche, ottenendo così maggiori garanzie affinché il piano stesso sia redatto con la consultazione più larga dei rappresentanti di tutta la cittadinanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

RIPAMONTI, Relatore. L'emendamento Alessandrini è puramente formale: perciò può ritenersi incorporato nel testo della Commissione.

La maggioranza della Commissione esprime parere contrario al primo emendamento Amendola Pietro, benché tale parere non debba essere inteso, evidentemente, come espresso nei confronti dell'istanza regionalistica che si tenta di portare in discussione in questa sede. Tra l'altro, questo è un problema che potrà essere affrontato in sede di esame del disegno di legge generale sull'urbanistica, che trovasi già in fase avanzata di preparazione presso il competente Ministero dei lavori pubblici. La Costituzione assegna alla regione la facoltà di emanare norme legislative in tema di urbanistica, è vero, ma si tratta di una facoltà secondaria, concorrente rispetto a quella dello Stato. Se dovessimo accettare questo emendamento, dovremmo anche rivedere le modalità di approvazione delle delibere di adozione del piano da parte dei consigli comunali. Tali delibere, infatti, sono sottoposte al controllo di merito da parte della giunta provinciale amministrativa, mentre con l'emendamento proposto si prevede che i piani vengano approvati da comitati provvisori a carattere regionale, dove non esistano le regioni, o dai consigli regionali dove le regioni siano state istituite. Se l'emendamento venisse accolto, si dovrebbe inoltre assegnare alle regioni la facoltà di nominare il commissario per la formazione del piano, e non il diritto di sostituirsi dapprima al consiglio comunale e l'obbligo di demandare ad esso l'approvazione del piano medesimo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Esprimo invece parere favorevole al secondo emendamento Amendola Pietro, con cui si fissa un termine entro il quale il commissario prefettizio deve provvedere all'elaborazione del piano affidatogli. Così come sembra logico che si ponga un termine ai consigli comunali per la formazione dei piani, altrettanto logico mi sembra porre un termine identico ai commissari per l'espletamento della stessa incombenza.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per le ragioni esposte dal relatore, che il Governo condivide pienamente, mi dichiaro favorevole all'emendamento Alessandrini, contrario al primo emendamento Amendola Pietro e favorevole al secondo, che concerne i termini da fissarsi al commissario prefettizio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Amendola Pietro, inteso a sostituire le parole da: « il prefetto » sino alla fine, con le seguenti: « il consiglio regionale, salvo il caso di proroga concessa dal ministro su richiesta del comune, provvede alla formazione del piano e lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale ».

Ove la regione non sia ancora costituita, i compiti del consiglio regionale sono affidati ad un comitato provvisorio presieduto dal presidente del consiglio provinciale del capoluogo di regione e composto di cinque delegati di ciascun consiglio provinciale designati in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il comitato provvisorio si avvale della collaborazione di una consulta regionale dell'urbanistica così composta:

del provveditore regionale alle opere pubbliche;

di tre esperti designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

di tre tecnici designati dall'Ordine professionale nazionale degli architetti e degli ingegneri;

di tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Amendola Pietro, accettato dalla Com-

missione e dal Governo, inteso ad aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del consiglio comunale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, integrato con l'emendamento Alessandrini, accettato dalla Commissione e dal Governo, e con il secondo emendamento Amendola Pietro.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo prevedibile sviluppo per un decennio.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla edilizia economica e popolare sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Michieli Vitturi, Tripodi, Grilli Antonio, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « per un decennio » con le parole: « per un quinquennio ».

Essi hanno proposto inoltre di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le aree da comprendere nei piani sono scelte nelle zone periferiche di centri urbani destinati all'edilizia residenziale a carattere popolare ».

Gli stessi deputati, infine, hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Lombardi Giovanni, Alessandrini, Belotti, Scarascia, Biasutti, Russo Spena, Conci Elisabetta, De' Cocci, Zugno, Piccoli, Valsecchi e Gioia hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore ».

Essi hanno anche proposto di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « piani regolatori vigenti », le parole: « o si renda comunque necessario apportare modifiche a quest'ultimi ».

Gli stessi deputati, infine, hanno proposto di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « edilizia economica e popolare », le parole: « ai sensi dei precedenti commi ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALESSANDRINI. Il primo emendamento è diretto a completare il secondo comma dell'articolo 3. Questo comma stabilisce quali aree si debbano comprendere nei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, a norma della legge in esame. Il testo proposto dalla Commissione, però, non prevede che possano essere comprese nei piani in questione aree sulle quali insistano immobili da demolirsi, in quanto non più adatti all'abitazione civile per ragioni igienico-sanitarie, e che si trovino nell'ambito dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore.

Si tratta, in poche parole, di estendere l'ampiezza del piano delle aree da mettere a disposizione della edilizia economica e popolare. L'emendamento, evidentemente, migliora la legge, perché permette di comprendere nel piano, e quindi di acquisire o di espropriare in casi ben determinati, anche aree che siano coperte da immobili non più idonei ad uso di abitazione.

Il secondo emendamento precisa meglio la portata del terzo comma. I piani per le aree destinati alla edilizia economica e popolare, quando ciò sia ritenuto indispensabile alle esigenze di sviluppo dell'edilizia residenziale, costituiscono a tutti gli effetti varianti ai piani regolatori o ai programmi di costruzione.

L'importanza dell'emendamento proposto è di tale evidenza da non lasciare dubbi sull'opportunità del suo accoglimento. L'emen-

damento proposto al quarto comma ha lo scopo di migliorare la comprensione del comma stesso, evitando erronee interpretazioni della legge allorché essa dovrà essere applicata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

RIPAMONTI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, che tende a far rientrare nei piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi, ed il secondo e terzo emendamento (Alessandrini), che chiariscono meglio il concetto di variante ai piani ed il meccanismo della legge, la Commissione si augura che la Camera vorrà accoglierli, in quanto essi saranno utili per rendere più efficaci i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole ai primi due emendamenti proposti. Apprezza la portata del primo emendamento, che permetterà ai comuni di accelerare il risanamento di zone sulle aree delle quali insistono stabili che versano in condizioni deprecabili e, nello stesso tempo, di edificarvi, in luogo di abitazioni malsane, abitazioni di tipo economico e popolare.

Quanto al terzo emendamento, devo precisare che l'espressione: « ai sensi dei precedenti commi », si intende riferita, naturalmente, non soltanto ai commi dell'articolo 3 del testo della Commissione, ma anche al nuovo comma che la Camera vorrà eventualmente introdurre approvando il primo emendamento Lombardi Giovanni-Alessandrini. Comunque, il Governo è favorevole anche al terzo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché i firmatari degli emendamenti De Micheli Vitturi non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 3 nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo emendamento Lombardi Giovanni-Alessandrini, diretto ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma del testo della Commissione, integrato con il secondo emendamento Lombardi Giovanni-Alessandrini:

« Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione, integrato con il terzo emendamento Lombardi Giovanni-Alessandrini:

« Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1°) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2°) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4;

3°) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4°) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5°) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Entro cinque giorni dall'approvazione del consiglio comunale il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanere nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da inserire nel foglio annunci legali della provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel foglio annunci legali, gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari e che siano in uso di dette amministrazioni.

Le amministrazioni predette devono trasmettere al comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandrini, Giovanni Lombardi, Scarascia, Biasutti, Belotti, Russo Spena, Elisabetta Conci, De' Cocci, Zugno, Piccoli, Valsecchi e Gioia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dalla approvazione del consiglio comunale », con le altre: « dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI. L'emendamento non ha bisogno di particolare illustrazione, avendo esso una portata meramente tecnico-formale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Michieli Vitturi, Tripodi, Antonio Grilli, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « a venti giorni », con le altre: « trenta giorni ».

Poiché i firmatari dell'emendamento non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Pietro Amendola, Busetto, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Giuseppe Angelini, Misefari e Giorgi hanno proposto, al quarto comma, di sopprimere le parole: « o che siano in uso di dette amministrazioni ».

CIANCA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Abbiamo presentato questo emendamento perché, mentre riconosciamo l'esigenza che il sindaco comunichi il piano alle competenti amministrazioni centrali dello Stato ove esso riguardi terreni sui quali esistono vincoli, non riteniamo invece opportuno che ugualmente si debba fare per gli stabili in uso di dette amministrazioni. L'uso di un determinato stabile da parte di un'amministrazione militare e civile non può essere parificato ai vincoli paesistici, artistici o militari.

Le amministrazioni sono sempre restie a disfarsi di certi ambienti, a rinunciare all'uso, perché ciò comporta per loro una ricerca e uno sforzo per il trasferimento. Le eccezioni potrebbero quindi in definitiva paralizzare la stesura del piano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Alessandrini.

Circa l'emendamento Amendola Pietro-Cianca, rilevo che la comunicazione fatta dal sindaco alle competenti amministrazioni centrali dello Stato non riguarda immobili in uso alle amministrazioni statali, ma aree di proprietà di dette amministrazioni. Mentre ai privati si consentono le opposizioni, alle amministrazioni statali si consentono soltanto le osservazioni sul piano. Evidentemente l'emendamento Pietro Amendola non

può essere accolto, in quanto può darsi il caso che su quelle aree le amministrazioni dello Stato intendano costruire edifici funzionali al servizio della comunità locale.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento Alessandrini e contrario a quello Amendola Pietro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Alessandrini, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « dalla approvazione del consiglio comunale », con le altre: « dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale ».

(È approvato).

Poiché i firmatari dell'emendamento De Michieli Vitturi al terzo comma non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: « o che siano in uso di dette amministrazioni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura, integrato dall'emendamento Alessandrini testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pietro Amendola, Busetto, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Bottonelli, Cavazzini e Giorgi hanno proposto di sostituire le parole: « al provveditore regionale alle opere pubbliche », con le altre: « al consiglio regionale o, ove la regione non sia ancora costituita, al comitato provvisorio di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Questo emendamento è da ritenersi precluso a seguito delle votazioni svoltesi in sede di articolo 2.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei ministeri di cui al comma precedente, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una sommaria relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. I primi due emendamenti presentati dagli onorevoli Amendola Pietro, Busetto, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Arenella, Misefari, Beccastrini e Giuseppe Angelini, diretti a sostituire, al primo e al secondo comma, le parole: « dal provveditore regionale alle opere pubbliche », con le altre: « il consiglio regionale o, ove la regione non sia ancora costituita, il comitato provvisorio di cui al penultimo comma dell'articolo 2 », sono da ritenersi preclusi a seguito delle votazioni svoltesi in sede di articolo 2.

Vi è un terzo emendamento Amendola Pietro, firmato anche dagli onorevoli Busetto, De Pasquale, Cianca, Raffaelli, Arenella, Misefari, Beccastrini e Angelini Giuseppe, diretto a sopprimere, al secondo comma, le parole: « con una sommaria relazione della sezione urbanistica regionale ».

CIANCA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Noi riteniamo che le parole « con una sommaria relazione della sezione urbanistica regionale » siano pleonastiche o restrittive. Il provveditore alle opere pubbliche deve predisporre una relazione e indicare ciò nella legge appare superfluo. D'altra parte, l'aggettivo « sommaria » ha carattere restrittivo della relazione stessa ed ingenera confusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RIPAMONTI, *Relatore*. Indubbiamente la sezione urbanistica regionale deve esprimere un giudizio sul piano che viene trasmesso dal comune, piano che contempla varianti al piano regolatore generale, per cui esso deve essere esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono, pertanto, contrario ad eliminare dal testo l'indicazione di questo obbligo della sezione urbanistica regionale, mentre posso concordare sulla opportunità di sopprimere l'aggettivo « sommaria ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cianca, accetta la modifica proposta dal relatore all'emendamento Pietro Amendola, di cui ella è cofirmatario ?

CIANCA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, con la sola modifica della soppressione al secondo comma dell'aggettivo « sommaria », di cui all'emendamento Pietro Amendola-Cianca.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata, con decreto del ministro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Michieli Vitturi, Tripodi, Antonio Grilli, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dieci anni », con le altre: « cinque anni »; e, al secondo comma, di sostituire le parole: « due anni », con le altre: « un anno ».

Poiché i firmatari dell'emendamento non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« I comuni possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo articolo 15, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Pietro Amendola, De Pasquale, Natoli, Raffaelli, Cianca, Beccastrini, Bottonelli, Arenella, Giorgi, Misefari e Cavazzini hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriate dai comuni che sono autorizzati a cedere il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione, e fatti salvi i diritti dei proprietari a norma del successivo articolo 15.

Le aree edificabili comprese nei piani possono essere richieste al comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare;

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione, non aventi scopo di lucro.

Il prezzo di cessione delle aree deve essere determinato in base al prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio maggiorato delle spese sostenute dal comune per realizzare gli impianti di cui all'articolo 18.

Entro il mese di novembre di ogni anno gli enti presentano al sindaco le domande delle aree che intendono utilizzare indicando l'ubicazione e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. L'emendamento riguarda l'elemento centrale del dissenso che ha diviso il mio gruppo dalla maggioranza della Commissione lavori pubblici nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge. Il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

dissenso trae origine dal fatto che nel primitivo testo del disegno di legge presentato dal Governo non si faceva alcun riferimento alla possibilità per le amministrazioni comunali di acquistare in proprio aree da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, per costituire veri e propri patrimoni di aree edificabili.

Nel corso della discussione in Commissione noi abbiamo affermato il principio della possibilità per i comuni di dar luogo a demani di aree edificabili, e dobbiamo dire che su questo punto abbiamo ottenuto un certo risultato, tanto è vero che la stessa maggioranza della Commissione ha accettato questo principio. Quando però si trattò di tradurre l'accettazione del principio in termini pratici, la buona volontà dimostrata nella prima fase della discussione da parte della maggioranza della Commissione si fermò, per così dire, a metà. Questa non vuole essere una espressione ironica, signor Presidente, perché proprio a metà si ferma, in fondo, il diritto dei comuni (confermato dallo stesso onorevole Ripamonti, presentatore di questi emendamenti in Commissione) di creare patrimoni di aree comunali nell'ambito dei piani delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare. Infatti, il testo della Commissione prevede che queste aree comprese nei piani previsti dal disegno di legge possono essere espropriate soltanto per il 50 per cento.

Noi sosteniamo, invece, che tutte le aree comprese nei piani che sono dedicati allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare previsti dall'attuale disegno di legge debbono essere espropriate dai comuni, perché riteniamo che solo in questo modo il comune può veramente assolvere ad una funzione pilota nella calmierazione dei prezzi delle aree edificabili, ed in particolare nella coordinazione dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare da parte dello Stato, delle regioni, delle province, degli istituti per le case popolari, dell'« Incis », delle cooperative, di tutti gli enti che si dedicano alla costruzione di case di tipo economico e popolare.

Affermiamo ciò perché riteniamo che questa non sia una questione di tipo commerciale, ma piuttosto che si tratti di far corrispondere ad un principio un'adeguata concretizzazione nella realtà del principio stesso. Poiché il comune è l'effettivo protagonista di tutti gli atti e di tutte le funzioni connessi con lo spirito e con la lettera del disegno di legge, noi riteniamo che per estrema coe-

renza si debba far sì che i comuni abbiano questo diritto.

Ma v'è un altro motivo di dissenso sullo stesso articolo. Il testo della Commissione prevede che parte delle aree che possono essere espropriate dal comune possano essere rivendute « previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo articolo 15, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari ». Noi riteniamo che, poiché i diritti dei proprietari privati delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare sono tutelati già dal successivo articolo 15, non si debba dar loro altri diritti e facoltà. Stando alla lettera ed allo spirito dell'articolo 15 quei proprietari di aree potrebbero essere tutti concordi nel dedicarsi alla costruzione di case economiche o popolari e quindi potrebbe non darsi luogo ad alcuna operazione di esproprio.

Nel testo della Commissione si fa poi l'elenco di tutti gli enti che possono richiedere l'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari: Stato, regione, provincia, « Incis », istituti case popolari, I. N. A.-Casa, società cooperative, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, enti morali, enti ed istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

A questo proposito l'onorevole Ripamonti, a conclusione della discussione generale, ha sostenuto, ripetendo quanto aveva già affermato in Commissione, che, dando la possibilità agli istituti autonomi per le case popolari e ad altri enti di reperire direttamente in proprio aree per la costruzione di case popolari e facendo in prima persona l'operazione di esproprio, si sarebbero rese più agili le operazioni stesse e si sarebbe affermato il fine sociale di questi enti.

Noi riteniamo invece che questo concetto, oltre ad intaccare quel principio fondamentale che è stato riconosciuto, il diritto, cioè, dei comuni di crearsi patrimoni di aree fabbricabili, introdurrebbe elementi di caos e di disordine nella stessa acquisizione delle aree. Dire che vi deve essere un unico centro coordinatore di tutta l'operazione di esproprio — centro coordinatore che noi ravvisiamo nel comune — non rappresenta solo un'affermazione di principio per quanto attiene al necessario prestigio che si dovrebbe riconoscere all'amministrazione comunale, ma significa anche introdurre un elemento di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

ordine, in primo luogo nello stesso rapporto che corre tra espropriazione e fini dell'espropriazione, secondariamente nel rapporto che deve intercorrere tra l'unico ente espropriante, che è il comune, e gli altri enti che si dedicano alla costruzione di case popolari.

Ecco perché nel nostro emendamento noi affermiamo, innanzi tutto, che tutte le aree comprese nei piani debbono essere espropriate dai comuni, i quali sono autorizzati a cedere il diritto di superficie, o a rivendere le aree, previa urbanizzazione. Riconosciamo, cioè, al comune una possibilità di scelta e riteniamo sia importante lasciare questa facoltà all'amministrazione comunale, in quanto già abbiamo avuto occasione di affermare e ribadiamo ora che il prevedere la possibilità per il comune di utilizzare il diritto di superficie ci pare risponda anche alla proposta che recentemente nel congresso nazionale di urbanistica gli stessi urbanisti italiani hanno avanzato per l'elaborazione del nuovo codice urbanistico. Non ricordo in questo momento con precisione a quale articolo del progetto per il nuovo codice di urbanistica, che deve rivedere tutta la vecchia legge urbanistica, si riferisce la proposta, ma rammento perfettamente che si è fatto cenno di questo particolare diritto di superficie.

Che cosa significa l'uso del diritto di superficie in alternativa all'operazione di vendita che il comune può fare verso enti che si dedicano all'edilizia economica e popolare? Significa, in fondo, non pregiudicare un patrimonio degli stessi comuni, significa lasciare intatto il patrimonio stesso, in maniera che il comune possa utilizzarlo tempestivamente sia ai fini della necessaria opera di calmierazione dei prezzi delle aree, sia ai fini dell'incremento dei piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Nello stesso momento in cui affermiamo il diritto dei comuni nei propri comprensori di aree di cedere il diritto di superficie o di rivendere delle aree agli enti appresso indicati, affermiamo il principio che sono gli altri enti — lo Stato, le regioni, gli istituti autonomi delle case popolari e tutti gli altri cui ho già fatto cenno — che debbono rivolgersi ai comuni per chiedere aree o per edificare case di tipo economico e popolare.

Evidentemente non abbiamo da fare obiezioni in ordine al problema dei prezzi di cessione, perché nei prezzi di cessione e quindi nei prezzi di acquisto da parte degli enti che ho indicato si debbono calcolare tutte le spese che il comune ha sostenuto

per gli impianti di urbanizzazione, di cui all'articolo 18.

Per queste ragioni ci auguriamo che la Camera voglia accogliere l'emendamento che riteniamo rappresenti uno degli elementi essenziali del disegno di legge, unitamente agli altri che poi esamineremo e che si riferiscono al collegamento da stabilirsi tra questo disegno di legge e quello concernente l'istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili.

CIANCA. Chiedo di parlare sull'emendamento Busetto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Le ragioni esposte dall'onorevole Busetto ad illustrazione dell'emendamento mi sembrano sufficienti. Tuttavia, rivolgendomi in modo particolare all'onorevole Ripamonti, con il quale abbiamo avuto discussioni in proposito in sede di Comitato ristretto, desidero sottolineare che deve assegnarsi ai comuni il ruolo di protagonisti principali in questa formazione dei piani, e non soltanto per quanto riguarda la redazione degli stessi. Si afferma giustamente che deve essere il comune l'ente incaricato di redigere il piano e di curarne l'attuazione; ma poi con l'articolo della Commissione si finisce per dissociare queste due attività del comune: se da una parte lo si rende responsabile della redazione del piano, dall'altra, per quanto riguarda l'esecuzione, lo si pone al rango di un qualsiasi ente o privato. Pur consentendo in via teorica al comune di acquistare il 50 per cento delle aree comprese nel piano, in definitiva, esso deve seguire la stessa procedura di un qualsiasi privato, in quanto non provvede attraverso la redazione del piano all'esproprio o all'acquisto di tutte le aree.

Mi basta ricordare per inciso, onorevole Ripamonti, quanto ella ebbe a dire: la vostra proposta sarebbe apprezzabile se i comuni avessero la possibilità, i mezzi per poter procedere all'acquisto, all'esproprio di tutti i terreni compresi nel piano. Se l'imposta sulle plusvalenze delle aree darà il gettito da voi dichiarato è giusta, i comuni dovrebbero essere in grado di effettuare queste operazioni. Se si mette in dubbio la possibilità da parte dei comuni di avere i mezzi sufficienti per effettuare le operazioni di esproprio o di acquisto delle aree, vuol dire che voi stessi date alla legge che istituisce l'imposta sulle plusvalenze una scarsissima efficacia.

Non sarà dunque il comune ad acquistare tutti i terreni del piano. Saranno gli enti (I.N.A.-Casa ed « Incis ») che, all'interno del piano, sceglieranno le aree che crederanno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

opportune. Così passeranno gli anni, il vincolo decadrà e il valore dei terreni che ritorneranno ai proprietari salirà da 1 a 100.

Dovrebbe essere invece il comune ad acquistare in un breve volgere di tempo tutti i terreni per cederli poi ai vari enti e per provvedere direttamente, con le aree che gli restano, a una edilizia in proprio, e altresì agire, attraverso un proprio demanio delle aree, come elemento calmieratore.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ciò è precluso dal vostro emendamento.

CIANCA. Attuando una sua politica urbanistica, il comune impedirebbe ai grossi complessi immobiliari di compiere quelle speculazioni nelle quali sono maestri. Lo stesso ministro Romita era d'accordo sulla necessità di consentire ai comuni la possibilità di costituire un vero e proprio demanio. Questa esigenza emerge anche da tutte le relazioni al bilancio dei lavori pubblici, da quella del 1953 a quella del 1961. Oggi, invece, voi disconoscete, in concreto, questa necessità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Alessandrini, Belotti, Zugno, Russo Spena, Scarascia, Elisabetta Conci, Piccoli, De' Cocci, Valsecchi, Gioia e Biasutti hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « I comuni », le altre: « ed i consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma ».

Gli stessi deputati hanno proposto, altresì, di aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « tenendo conto inoltre della destinazione e dei volumi edificabili »; nonché di aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole: « al sindaco », le altre: « o al presidente del consorzio ».

ALESSANDRINI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Due degli emendamenti proposti da me e da altri colleghi all'articolo 10, e precisamente il primo e il terzo, sono dettati dalla necessità di coordinare il testo dell'articolo in esame con l'ultimo comma dell'articolo 1, il quale prevede che più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale delle aree destinate all'edilizia economica e popolare. Senonché l'articolo 10, in relazione all'acquisizione delle aree, si limita ad enumerare i comuni, trascurando i consorzi e nell'ultimo comma fa riferimento al sindaco e non anche al presidente del consorzio per l'indicazione delle aree scelte dagli enti costruttori. Di qui gli emendamenti presentati.

Il secondo emendamento, invece, ha lo scopo di precisare meglio quanto stabilito nel secondo comma circa la determinazione del prezzo di cessione delle aree edificabili da parte dei comuni. Nel prezzo si dovrà tener conto non soltanto del prezzo pagato per l'acquisto o dell'indennità di esproprio pagata, maggiorata dalle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, ma anche della destinazione delle aree e del volume delle costruzioni che su di esse verranno realizzate. La precisazione proposta dovrebbe consentire la fissazione più esatta e più giusta del prezzo delle aree da cedere, limitando al minimo l'incidenza del costo dell'area sull'affitto degli alloggi.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare sull'emendamento Busetto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. In Commissione abbiamo fatto di tutto per capovolgere l'impostazione burocratica ed accentratrice di questo provvedimento e farne una legge a favore dei comuni. L'insistenza della maggioranza sulla limitazione della facoltà del comune di espropriare solo la metà delle aree del piano dimostra appunto che non siete un partito capace di andare avanti coraggiosamente fino in fondo nelle impostazioni democratiche. Tutt'al più vi fermate a mezza strada, come nel caso in esame.

L'orientamento generale attuale è quello di modificare la legge urbanistica del 1942 nel senso di conferire ai comuni la capacità di dirigere l'espansione cittadina, particolarmente nel settore dell'edilizia popolare. Appunto in considerazione di ciò noi insistiamo perché venga accolto il nostro emendamento, che si inserisce appunto in questa tendenza di valorizzazione della funzione dei comuni.

Poiché è da ritenere che il relatore ed il Governo siano contrari all'approvazione dell'emendamento, desidero avanzare una richiesta subordinata. Nel nostro emendamento abbiamo previsto per i comuni la facoltà non soltanto di rivendere le aree, bensì di cedere il diritto di superficie per tutte le aree, in modo che il comune conservi sempre un demanio di aree, che tale demanio si conservi indiviso ed il comune non sia costretto necessariamente a rivendere agli enti o ai privati tutte le aree espropriate. Sosteniamo questa tesi in quanto, accogliendo il nostro emendamento, non si spezzetteranno dappertutto i demani di aree comunali, perché è chiaro che dopo che il comune ha comperato o espropriato, dopo che ha rivenduto agli enti, dopo che ha costruito, questo pa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

trimonio comunale sarà spezzettato, disperso in modo particellare. Invece la facoltà di cedere il diritto di superficie conferita al comune fa evitare tutto questo.

In definitiva, qualora il nostro emendamento non sia accolto, noi proponiamo subordinatamente che per il 50 per cento riservato all'acquisizione di diritto delle aree da parte dei comuni, i comuni stessi abbiano la potestà anche di non rivendere, ma di concedere solo il diritto di superficie.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Vorrei insistere su una questione di carattere pratico di grande importanza. Il fatto che vi sia una molteplicità di enti esproprianti in pratica può avere conseguenze assai negative, nel senso che l'attuazione del piano predisposta dal comune possa avvenire in tempi diversi da quelli previsti dal comune stesso, al quale, d'altra parte, spetta l'onere per l'urbanizzazione del comprensorio nel suo complesso. Non è affatto detto, poi, che i comuni possano predisporre in bilancio le spese necessarie per l'urbanizzazione del comprensorio in armonia con i progetti dei singoli enti.

In altri termini vi è, dal punto di vista pratico, l'assoluta necessità che l'ente al quale spetta l'onere dell'urbanizzazione sia anche quello che stabilisce il programma e i tempi per la trasformazione del comprensorio al fine di renderlo atto all'edificazione.

L'onorevole Zaccagnini sa molto bene come, fino a questo momento, non vi sia stata una sufficiente armonizzazione tra l'iniziativa dei comuni per l'urbanizzazione e quella degli enti che costruiscono; e come ciò abbia portato con sé delle conseguenze assai spiacevoli. È notissimo che nella città di Roma, in questi anni, sono stati costruiti quartieri assai grandi ad iniziativa dell'I. N. A.-Casa, per esempio nelle zone di Torre Spaccata, di Acilia e lungo la via Tiburtina. Questi quartieri (si tratta di parecchie migliaia di vani) sono rimasti per qualche anno inabitabili perché erano sprovvisti del minimo di servizi necessari. Credo che di questa circostanza l'onorevole ministro sia al corrente.

Mi sembra che dietro la proposta approvata dalla maggioranza della Commissione si intraveda chiaramente il pericolo di perpetuare questi inconvenienti che, non solo nella città di Roma, ma anche in altre città hanno avuto già conseguenze assai gravi, fra l'altro oneri anche notevoli dal punto di vista della manutenzione, per non parlare

del disagio di coloro i quali legittimamente e spesso da lungo tempo aspirano ad occupare le abitazioni.

Inoltre, spesso i comuni — come si verifica a Roma — vengono stimolati a intervenire in tutta fretta cosicché i servizi, una volta costruiti, non rispondono alle esigenze.

Per questi motivi vorrei pregare il ministro di considerare attentamente la proposta da noi avanzata.

Vorrei aggiungere che noi accettiamo l'emendamento Giovanni Lombardi nel quale si propone di aggiungere, al secondo comma, un'indicazione supplementare relativa al prezzo di cessione ai privati, da parte dei comuni, dei terreni già urbanizzati. Se non m'inganno, i colleghi hanno qui introdotto un ulteriore elemento di valutazione del prezzo, che corrisponde a quello contenuto nella legge urbanistica in vigore, in relazione alle operazioni che il comune è autorizzato a compiere nelle zone di espansione a norma degli articoli 18 e 19.

Noi siamo naturalmente d'accordo su questo emendamento e, se il relatore e il ministro vorranno accettare il nostro, lo si potrebbe considerare come emendamento al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

RIPAMONTI, *Relatore*. L'articolo 10 nel testo approvato dalla maggioranza della Commissione risponde alle precedenti decisioni della Commissione stessa, già approvate dalla Camera, di modificare il testo originario del provvedimento, là dove si voleva che i piani riguardassero solamente l'edilizia popolare e popolarissima. La Commissione ha ritenuto invece — e la Camera ha approvato — che i piani riguardino l'edilizia economica e popolare, e pertanto non solo le aree per l'edilizia sovvenzionata, ma le aree per tutta l'edilizia economica, di cui si avverte il fabbisogno all'interno della comunità. Cosicché l'estensione dei piani si raddoppia rispetto al fabbisogno di aree per l'edilizia sovvenzionata ed i comuni diventano da un lato i protagonisti della politica urbanistica nella misura in cui vengono formati i piani delle zone di sviluppo, — come piani particolareggiati — e dall'altro concorrono alla scelta delle aree da attribuire ai vari enti ed intervengono direttamente nel mercato fondiario, nella misura in cui, acquistando almeno il 50 per cento delle aree, possono rivenderle anche a privati per la costruzione di case aventi le caratteristiche di abitazioni economiche e popolari.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

L'emendamento Busetto è restrittivo rispetto al testo approvato dalla Commissione, perché riduce l'estensione delle aree comprese nei piani a quelle relative ai puri programmi di edilizia economica e popolare che vengono impostati ed attuati dagli enti cui fa riferimento il testo unico e che vengono precisati meglio nell'articolo 10. Pertanto, il comune è, sì, protagonista dello sviluppo urbano, ma solo per la parte che riguarda l'edilizia pubblica, senza poter coordinare gli interventi pubblici con le iniziative private.

In secondo luogo, l'emendamento, oltre a ridurre l'estensione dei piani, non consente lo sviluppo della città per comunità omogenee e socialmente equilibrate. Lo scopo dell'articolo 10 è quello di imporre ai comuni l'acquisizione di queste aree per poterle, poi, rivendere ai privati anche per evitare il concentramento di determinate classi sociali in quartieri monoclasse, che sono stati qui definiti, da alcuni onorevoli colleghi, ghetti o quartieri dei poveri. L'onorevole Camangi, durante la discussione generale, ed anche altri colleghi, hanno messo in rilievo l'esigenza di facilitare uno sviluppo equilibrato delle comunità; ora, l'articolo 10 risponde appunto allo scopo di arrivare alla formazione di quartieri socialmente equilibrati, per cui i comuni, ripeto, diventano i regolatori della composizione sociale dei quartieri. Sicché la città si sviluppa estendendo nei nuovi quartieri il tessuto sociale interclassista che attualmente la caratterizza; si sviluppa non per zone riservate a ricchi o a poveri, ma per comunità omogenee, socialmente equilibrate, nell'ambito delle quali si realizzino una intensa vita di relazione, una dialettica di esperienze e di culture. Questo perché sia viva la comunità e si possa manifestare la funzione sussidiaria della stessa nei confronti della cellula fondamentale, la famiglia. A questo scopo risponde la formulazione dell'articolo 10, nel testo della Commissione.

Se la Camera approvasse l'emendamento Busetto, si arriverebbe a queste conclusioni: primo, verrebbe diminuita l'estensione delle aree riservate all'edilizia economica e popolare nella misura in cui sarebbe esclusa in taluni quartieri la possibilità di inserimento dell'edilizia privata; secondo, verrebbe impedito ai comuni di svolgere una politica fondiaria attiva, che è invece indispensabile per attuare una politica urbanistica, impedendo loro nello stesso tempo di acquisire aree per rivenderle ed intervenire così direttamente sul mercato con un'azione calmieratrice; terzo, sarebbe impedito lo sviluppo della città

per comunità omogenee vive ed operanti e ridotta ancora l'iniziativa pubblica in quartieri ben definiti, talvolta forse recintati, in quartieri che sotto l'aspetto urbanistico ed architettonico più moderno ripeterebbero le costruzioni popolari che caratterizzarono lo sviluppo delle città italiane, nel periodo che va dal 1925 al 1940. In ogni città, vi sono quartieri di case minime realizzate in quel periodo.

Perciò non posso accettare l'emendamento Busetto, sul quale si è lungamente discusso anche in Commissione.

Vi è un ultimo motivo tecnico. Quando noi ammettiamo la facoltà dei comuni di costituire un patrimonio di aree comunali, dobbiamo rispettare la legge urbanistica la quale afferma che queste aree possono essere espropriate per l'attuazione dei piani particolareggiati, al valore venale. Quando prevediamo invece l'acquisizione di aree per l'edilizia sovvenzionata, dobbiamo tenere presente che le leggi specifiche ammettono la facoltà da parte dei comuni di utilizzare la legge per Napoli.

L'onorevole De Pasquale ha domandato se sia possibile inserire la facoltà per i comuni di concedere il diritto di superficie. Se i comuni possono rivendere le aree, a maggior ragione essi hanno la facoltà di concedere il diritto di superficie. Il testo unico sull'edilizia popolare consente già ai comuni di espropriare e di concedere agli appositi enti. Molti comuni, fra cui Milano, anziché rivendere le aree, hanno ceduto il diritto di superficie all'istituto autonomo per le case popolari. Penso che nella facoltà di rivendere sia compresa anche quella di concedere il diritto di superficie. Comunque, non mi oppongo ad una eventuale sua specificazione.

Per quanto riguarda il primo emendamento Giovanni Lombardi, il quale tende ad attribuire oltre che ai comuni, anche ai consorzi, la cui possibilità di costituzione è prevista all'articolo 1, la facoltà di acquisire le aree, esprimo parere favorevole.

Sono pure favorevole al secondo emendamento Giovanni Lombardi, in quanto prevede che sulla determinazione del prezzo di vendita delle aree acquisite dai comuni si debba tener conto, oltre che delle spese di urbanizzazione, anche della destinazione, e secondo una ulteriore esigenza di perequazione dei valori in rapporto ai volumi edificabili, esigenza che speriamo venga inserita nella nuova legge urbanistica, si debba anche tener conto dei volumi edificabili sui singoli lotti. Per consentire ai comuni di compiere questa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

perequazione dei volumi all'interno dei piani particolareggiati, mi auguro che la Camera approvi il secondo emendamento Giovanni Lombardi.

E sono del pari favorevole al terzo emendamento Giovanni Lombardi, conseguente al primo, che stabilisce che gli enti debbano indicare le aree e l'entità delle costruzioni al sindaco o al presidente del consorzio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con gli argomenti svolti ampiamente dal relatore. Il punto sostanziale, come risulta dalle discussioni svoltesi in Commissione ed in Assemblea, nonché dalla illustrazione degli emendamenti Busetto e De Pasquale, riguarda il problema di trovare un unico centro coordinatore.

A me pare che proprio l'articolo 10 del testo approvato dalla maggioranza della Commissione tenga conto della necessità di un coordinamento unitario nella predisposizione dei piani. Del resto, tutti gli articoli precedenti fanno del comune il protagonista nell'impostazione dei piani regolatori, nella riserva di un'area piuttosto che di un'altra scegliendo però sempre nella intera disponibilità. Quindi il promotore è proprio il comune, e con questo abbiamo rispettato la sua funzione di coordinatore e di protagonista di questa politica delle aree.

L'articolo 9 testè approvato assimila, al primo comma, questi progetti a dei piani particolareggiati, il che vuol dire che in questo ambito deve essere predisposta una progettazione totale delle strade, delle fognature, dell'illuminazione, delle aree per parco pubblico, delle aree da gioco, delle scuole e così via. Che cosa di più possiamo rispettare in fatto di facoltà dei comuni, visto che le abbiamo rispettate tutte?

Fatto questo, però, per quale motivo non rispettare un'altra autonomia che è presente nell'impostazione unitaria e coordinatrice che spetta al comune? Alludo all'autonomia degli istituti per le case popolari, dell'I.N.A.-Casa, delle cooperative e di altri enti ancora che non possiamo porre in una posizione di subordinazione, quale si verrebbe a creare se approvassimo l'emendamento Busetto. Né mi pare si possa dire che, se il comune fosse impegnato a comprare quei comprensori, la soluzione del problema sarebbe più facile. Mi pare, anzi, che da questo punto di vista il far concorrere gli enti all'acquisto in misura del 50 per cento diminuisca del 50 per cento l'onere della spesa per realizzare questi

programmi di acquisizione di aree, e quindi il problema risulti di più semplice soluzione.

Per quanto riguarda la questione dell'armonia tra programmi dell'amministrazione e programmi degli enti, è in sede di predisposizione dei piani particolareggiati che queste esigenze andranno tenute presenti.

Per i motivi che ho esposto mi dichiaro contrario all'emendamento Busetto, mentre sono favorevole ai tre emendamenti Lombardi Giovanni, nonché all'emendamento subordinato De Pasquale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, tendente a sostituire l'intero articolo 10 con il seguente:

« Le aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge sono espropriate dai comuni che sono autorizzati a cedere il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione, e fatti salvi i diritti dei proprietari a norma del successivo articolo 15.

Le aree edificabili comprese nei piani possono essere richieste al comune per la costruzione di case di tipo economico e popolare:

a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle province;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione, non aventi scopo di lucro.

Il prezzo di cessione delle aree deve essere determinato in base al prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio maggiorato delle spese sostenute dal Comune per realizzare gli impianti di cui all'articolo 18.

Entro il mese di novembre di ogni anno gli Enti presentano al sindaco le domande delle aree che intendono utilizzare indicando l'ubicazione e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Lombardi, accettato dalla Commissione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

e dal Governo, tendente, al primo comma, ad aggiungere, dopo le parole: « i comuni », le altre: « ed i consorzi di cui all'articolo 1, ultimo comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Pasquale, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « a rivenderle », le altre: « e a cedere diritti di superficie ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Lombardi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente, al secondo comma, ad aggiungere, in fine, le parole: « tenendo conto inoltre della destinazione e dei volumi edificabili ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Lombardi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente, all'ultimo comma, dopo le parole: « al sindaco », ad aggiungere le altre: « o al presidente del consorzio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 10, che, a seguito delle votazioni testè effettuate, risulta del seguente tenore:

« I comuni ed i consorzi di cui all'articolo 1, primo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a rivenderle e a cedere diritti di superficie, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo articolo 15, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto inoltre della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Faccio presente che nell'ultima riunione dei capigruppo è stato concordato un ordine dei lavori dell'Assemblea fino alla sospensione natalizia. Su due richieste non è stato però raggiunto l'accordo, e su di esse la Camera dovrà ora votare, previo esame ai sensi dell'articolo 79 del regolamento.

La prima richiesta è dei gruppi socialista e comunista, i quali propongono che la Camera discuta, dopo i disegni di legge sulle aree fabbricabili, le proposte di legge sulla elezione dei consigli regionali.

La seconda richiesta è del gruppo del Movimento sociale italiano, il quale propone un dibattito sull'eccidio degli aviatori nel Congo, circa il quale sono state presentate mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

Si è aggiunta una terza questione. Mentre avevo ritenuto di deferire il disegno di legge sul piano di rinascita della Sardegna alla Commissione finanze e tesoro in sede legislativa, col parere di varie altre Commissioni, gli onorevoli Laconi e Berlinguer hanno proposto, invece, la nomina di una Commissione speciale. La Camera dovrà questa sera decidere. Per parte mia temo che, nella fattispecie, una Commissione speciale possa, nonostante la buona volontà di chi la propone e dei commissari, ritardare l'approvazione del provvedimento.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Nella conferenza dei capigruppo il collega Pertini, rappresentante del gruppo socialista, chiese che, dopo esaurita la discussione sui disegni di legge sull'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare e sull'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili, fosse iscritta all'ordine del gior-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

no la discussione delle due proposte di legge nn. 69 e 166, rispettivamente dei colleghi Gian Carlo Pajetta ed Oronzo Reale, recanti norme per l'elezione dei consigli regionali. Le due proposte sono dal 1959 in stato di relazione dinanzi alla nostra Assemblea: non vi è dunque alcun ostacolo di carattere tecnico a che la Camera ne affronti la discussione.

Le ragioni che ne consigliano un sollecito esame e, a nostro giudizio, una sollecita approvazione sono evidenti. È noto che fin dai primi del 1955 il Senato aveva approvato una proposta di legge di iniziativa del senatore Amadeo, che è stata ripresa in questa legislatura dal collega Gian Carlo Pajetta, per l'elezione dei consigli regionali attraverso un sistema di elezione di secondo grado nel quale il corpo elettorale è costituito dai consiglieri provinciali.

Ora noi siamo convinti che non si possa ulteriormente differire l'adempimento costituzionale dell'attuazione dell'ordinamento regionale anche per le regioni a statuto ordinario. Mi sia consentito ricordare, avendone fatto parte, che la commissione di studio nominata dal Governo fin dall'ottobre 1960 per l'esame dei problemi relativi all'attuazione delle regioni a statuto ordinario, fu investita di due compiti: l'esame della legge n. 62 del 1953 recante le norme sugli organi regionali, e lo studio dei criteri su cui impostare la soluzione del problema della finanza regionale. Non fu affidato alla commissione il compito di esaminare il problema della legge elettorale proprio perché il Parlamento aveva già di fronte a sé due proposte di iniziativa parlamentare in stato di relazione.

È noto che la commissione ha risposto da parecchi mesi ai quesiti posti dal Governo; a questo proposito, anzi, chi vi parla aveva presentato da tempo, insieme con il collega Pertini, una interrogazione al Presidente del Consiglio per sapere che cosa il Governo intendesse fare sulla base delle conclusioni della commissione, cioè in che modo intendesse mantenere fede all'impegno assunto il 2 agosto 1960 di dare sollecita attuazione alla parte della Costituzione che riguarda l'ordinamento regionale. Noi aspettiamo ancora questa risposta, ed io colgo questa occasione per sollecitarla. Ma affermiamo anche che fin da ora la Camera può procedere all'approvazione della legge elettorale per i consigli regionali. Come ho già detto, vi sono due proposte di legge in stato di relazione. Questo rappresenterebbe un ulteriore passo, dopo le conclusioni della commissione di studio, ver-

so un adempimento costituzionale di estrema importanza.

È noto, infatti, che la commissione ha dichiarato che la legge n. 62 del 1953 può essere applicata senza che vi sia bisogno di apportarvi modifiche. Ha indicato inoltre i criteri che essa ritiene validi per risolvere, almeno come prima attuazione, il problema della finanza regionale e su questo punto il Governo è impegnato a presentare un proprio disegno di legge.

Mi si consenta anche di aggiungere che, per quanto riguarda il sistema di elezioni di secondo grado, gli inconvenienti dello stesso, che potevano anche essere considerati notevoli nel 1955 quando il sistema fu approvato dal Senato, sono oggi in gran parte superati, dato che gli elettori, i consiglieri provinciali, allora eletti con un sistema maggioritario, sono oggi, invece, eletti con un sistema proporzionale che rispecchia quindi fedelmente lo schieramento dei partiti.

Pertanto riteniamo che la Camera possa rapidamente discutere e, ci auguriamo, approvare il sistema di elezione dei consiglieri regionali ispirato a quello che fu allora un compromesso accettato dalla grande maggioranza del Senato e mantenuto fermo anche dalla maggioranza della Camera, almeno in Commissione.

Mi sia consentito ricordare che recentemente un'assemblea costituita dai rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali di tutta Italia (una delegazione è stata anche ricevuta dalla Presidenza della Camera) ha sollecitato, a nome delle popolazioni rappresentate, l'attuazione di questo fondamentale dettato costituzionale. Finché non saranno istituite le regioni, la nostra Repubblica — che fu definita dall'onorevole Ambrosini, il quale contribuì in misura notevolissima alla formulazione delle norme in materia, uno « Stato regionale » — resta in una situazione anomala di carenza giuridica.

A nome pertanto del gruppo socialista, invito la Camera a votare nel senso che, dopo l'esaurimento della discussione dei provvedimenti sulle aree fabbricabili, si affronti subito la discussione della legge elettorale per i consigli regionali.

SANTARELLI ENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTARELLI ENZO. Poche parole per giustificare la richiesta già avanzata dal nostro gruppo nella riunione dei capigruppo perché sia posta al più presto all'ordine del giorno della Camera la discussione delle due

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

proposte di legge Gian Carlo Pajetta ed Oronzo Reale, dettanti norme per l'elezione dei consigli regionali.

La questione merita — a nostro avviso — una priorità ed una precedenza su altri problemi che possono pur avere indubbio interesse.

Desidero ricordare soltanto questo ai colleghi della Camera: che vi è stato un tentativo da parte dei gruppi democratico cristiano e liberale, con l'ordine del giorno Berry-Bozzi, di insabbiare in sede di I Commissione (Affari costituzionali) della Camera le due proposte di legge. Ora l'impegno è divenuto veramente improrogabile, e vi è anche un impegno del Parlamento nei confronti del paese. Intanto vi è il fatto nuovo della commissione Tupini, che ha ultimato i suoi lavori, ma di cui non si conosce ufficialmente la relazione. Per quello che se ne sa in via ufficiosa, poiché la relazione è stata pubblicata da vari organi di stampa, abbiamo ragione di ritenere che alcune obiezioni di carattere giuridico e finanziario avanzate dagli antiregionalisti siano state superate. Rimane però il problema politico del silenzio del Governo, nonostante che sia stato sollecitato anche in questa sede attraverso la mozione Ingrao.

Noi vogliamo rilevare questo fatto anche perché vi è un programma elettorale della democrazia cristiana che contempla l'attuazione in questa legislatura dell'ordinamento regionale.

Vi è, quindi, un atteggiamento che va chiarito qui e tutti i gruppi devono assumere chiaramente le loro responsabilità.

Prima di concludere, ricordo che in questi giorni il congresso dell'A.N.C.I. a Venezia ha votato all'unanimità una risoluzione in cui si ricorda che anche i rappresentanti dei consigli regionali devono partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica.

Ricordo altresì che ha avuto luogo nella settimana scorsa, qui a Roma, una manifestazione delle forze regionaliste cui hanno partecipato amministratori non solo comunisti, ma anche socialisti, repubblicani, radicali, cattolici e socialdemocratici. Da questa manifestazione sono partiti appelli alle Presidenze delle due Camere, al Presidente del Consiglio ed allo stesso Presidente della Repubblica.

Quindi, a questo punto credo che il problema sia esclusivamente politico: il gruppo della democrazia cristiana si deve impegnare, deve scoprire le sue carte.

Per questa ragione chiediamo si giunga ad una decisione e sosteniamo insieme

con altre forze (siamo lieti della convergenza con il partito repubblicano) la richiesta che le due proposte di legge vengano messe all'ordine del giorno non appena conclusa la discussione dei provvedimenti sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Consentirò che sulle proposte che sono state avanzate, com'è stato fatto altre volte, possa parlare un oratore per gruppo.

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, naturalmente non posso dimenticare che vi è una proposta di legge presentata dai deputati repubblicani e che ha come prima firma quella del nostro segretario politico, onorevole Oronzo Reale. Perciò, per dovere politico e di coscienza, insistiamo perché si discuta anche la nostra proposta di legge. Ebbi occasione a questo proposito di esprimere il mio pensiero anche in seno alla conferenza dei capigruppo ed avanzai allora una proposta subordinata. Non facendomi soverchie illusioni sulla votazione in proposito, chiesi che il Governo facesse almeno conoscere in forma ufficiale al Parlamento i risultati dei lavori di quella commissione, che recentemente deve aver presentato una relazione alla Presidenza del Consiglio. Naturalmente, oggi rinnovo quella richiesta.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, dato che l'onorevole Macrelli ha parlato a nome dei deputati repubblicani e non del gruppo misto, di cui ella e lo stesso onorevole Macrelli fanno parte.

DEGLI OCCHI. Sono grato al mio capogruppo onorevole Macrelli ed all'illustre Presidente. Tengo però ad affermare nel modo più energico che i deputati sono 596, ognuno dei quali ha il preciso diritto e dovere di esprimere la sua opinione, soprattutto in una materia così grave. Ciò non mi esime dal sentimento di riconoscenza verso coloro che mi consentono di parlare.

PRESIDENTE. Il presente dibattito incidentale è disciplinato dall'articolo 79 del regolamento, a mente del quale, dopo la proposta (che si configura esattamente come un richiamo per l'ordine del giorno), possono parlare un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti.

Da vario tempo, tuttavia, consento che in discussioni del genere parli un oratore per gruppo. Nella fattispecie, poiché l'onorevole Macrelli, presidente del gruppo misto,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

ha parlato a nome dei deputati repubblicani, faccio un'eccezione per lei, onorevole Degli Occhi.

DEGLI OCCHI. La ringrazio della cortesia, signor Presidente, e la prego di estenderla — se necessario — a ciascun rappresentante del popolo italiano.

Prendo la parola per dichiarare che sono legato ad un dovere di assoluta coerenza, perché nella tornata del 16 giugno 1961 ebbi a esprimermi così: « non sembrerà strano che, da parte mia (non dalla mia parte, distratta dalla impostazione storica, che pur dovrebbe tracciarle la via politica) io abbia a rilevare la gravità di un fatto incontestabile ed incontrastabile, di natura costituzionale. Una situazione istituzionale è stata travolta, nel facile assunto di disattese o tradite fedeltà a patti giurati tra popolo e re; e, a quindici anni dall'evento, si avverte da tutti i galantuomini del pensiero politico che tuttora manca la disciplina di organi costituzionali fondamentali, dove il modo di disciplina è sostanza di istituto ».

In relazione a questo, devo dichiarare il mio voto favorevole alla richiesta dell'estrema sinistra.

In quanto monarchico io sono unitario e considero le regioni una deplorabile innovazione costituzionale, alla quale se avessi partecipato alla Costituente mi sarei opposto con tutte le mie forze, non certo cospicue né in Parlamento né sotto il profilo fisico. Quando si legge però nell'articolo 83 della Costituzione che all'elezione del Presidente della Repubblica (ciò che non è avvenuto nelle elezioni precedenti) partecipano tre delegati per ogni regione eletti dai consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, come non aderire alla denuncia testé fatta da un collega di parte comunista, che, cioè, occorre per lo meno definire il corpo elettorale del Presidente della Repubblica?

Noi viviamo in regime di piena dissimulazione.

Evidentemente non osiamo dire quello che è vero. Nella mia parola di monarchico è l'eco delle proteste di un deputato che il paese ha perduto, l'onorevole Calamandrei. Egli, con materiale scientifico, ha detto le identiche cose che io da questi banchi, per un traguardo completamente opposto, mi permetto in questo momento di sottolineare. Non è possibile ignorare l'esistenza dell'articolo 131 della Costituzione, che dà per costituite 19 regioni. Non è possibile altresì ignorare la XI disposizione transitoria (le

disposizioni transitorie non passano mai, sono le sole che si assumono come precettive) la quale dice che entro 5 anni dal 1° gennaio 1948 possono essere costituite altre regioni. Noi dobbiamo invece assistere a questa « quaresima » anticipata di schiettezza, dobbiamo assistere al protrarsi di una situazione che è abnorme dal punto di vista costituzionale, per unanime riconoscimento. Naturalmente, nella constatazione di questa realtà di fatto, introduco anche una nota un po' maligna di rilievo storico e di sottolineatura politica. Come è possibile che permanga uno stato di carenza costituzionale e per di più nel momento in cui stiamo per eleggere il terzo Presidente della Repubblica?

Pertanto, affermata nettamente la mia opposizione all'istituto regionale e ribadito che la questione dovrà essere risolta dal corpo elettorale con suffragio universale diretto sull'insieme della Costituzione, dichiaro di aderire perfettamente, colleghi dell'estrema sinistra, sia pure per ragioni del tutto opposte, ad una richiesta in cui convergono la vostra utilità politica e la mia sincerità di deputato al Parlamento italiano.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Anche sull'argomento delle regioni, signor Presidente, bisognerà uscire una volta per sempre dagli equivoci. Noi siamo contrari non soltanto alla forma ma alla sostanza stessa dell'istituto regionale e riteniamo giunto il momento per tutti i partiti di prendere posizione sulla questione.

Non è esatta l'affermazione che l'introduzione nella Costituzione dell'istituto regionale debba costringere il popolo italiano (che rimane sempre sovraneamente libero nelle sue determinazioni) a continuare in esperimenti *in corpore vili*, estendendo alle altre regioni l'esperienza decisamente negativa di quelle a statuto speciale.

Di fronte all'urgere di problemi assai più importanti e determinanti, non si può seriamente pensare ad affrontare una questione che dividerebbe il Parlamento ed ancor più il popolo italiano. (*Proteste a sinistra*). Su argomenti come questo non vi è possibilità di incontro tra noi e voi, colleghi dell'estrema sinistra. Voi volete disintegrare l'Italia e noi ci opporremo a che ciò avvenga! (*Vive proteste a sinistra*).

Sino a quando vi sarà nel Parlamento la possibilità di parlare un linguaggio franco, chiaro, sereno, libero, noi diremo che isti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

tuire le regioni a statuto ordinario rappresenterebbe un danno per la nazione, anzi un delitto nei confronti dell'unità del nostro Stato e si risolverebbe soltanto, come l'esperienza dimostra, a vantaggio di coloro che, in epoca non sospetta, combatterono l'istituto regionale.

Quando si volle riconoscere statuti speciali a regioni certamente benemerite dell'unità italiana, noi ritenemmo che ci si dovesse limitare ad una necessaria articolazione amministrativa, senza riflessi politici: è avvenuto, invece, che talune di queste regioni si sono messe decisamente contro lo Stato, attentando così all'unità nazionale.

Se una votazione vi deve essere, signor Presidente, vi sia; ma avvenga sulle questioni di sostanza, non sulla stucchevole forma dell'inserimento o meno nell'ordine del giorno di una mozione che invita la Camera ad affrontare un argomento indiscutibilmente di fondo. Se per ragioni politiche si cerca l'appello al popolo, per avere da esso l'avallo a formule che noi riteniamo innaturali, perché contrarie all'interesse del paese, credo non vi sia argomento più importante di questo: dirà il popolo italiano se vuole veramente riconsolidare la sua unità o disintegrarsi nuovamente in Stati e staterelli dove i sovvertitori avrebbero il sopravvento.

Per queste ragioni il nostro gruppo voterà contro la proposta Ferri-Santarelli Enzo.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Il quesito è esattamente questo: se si debba porre la discussione delle proposte di legge sulle elezioni dei consigli regionali all'ordine del giorno dell'attuale scorcio dei lavori. Si è voluto trasformare l'arida e semplice questione di carattere meramente procedurale in una disputa sui problemi di fondo.

Noi ci opponiamo in questo momento all'inserimento nell'ordine del giorno di un simile argomento. Rifiutiamo di discutere il problema di fondo poiché non è in un'ora come questa, in una fase procedurale come la presente, che ciò si può fare. (*Commenti a sinistra*). Né crediamo d'altra parte che il brevissimo spazio che ci separa dall'inizio delle cosiddette vacanze natalizie sia il più indicato. Questo scorcio di lavori della Camera è così carico di materiale legislativo già pronto per la discussione in aula... (*Interruzione del deputato Ingrao*) questo breve periodo che ci separa dal momento in

cui noi prenderemo il nostro meritato riposo è già così impegnato...

CAPRARA. Riposate da 13 anni! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino proseguire l'oratore.

MIGLIORI. Non credo che queste interruzioni, questa azione di disturbo possano far guadagnare ai colleghi della sinistra qualche voto di più.

Ripeto, abbiamo dinanzi a noi, in questo scorcio di tempo, un calendario parlamentare veramente carico di lavoro da portare a termine e giunto ormai alla fase decisoria. Vi sono inoltre inderogabili scadenze, dato che alcuni provvedimenti, quali ad esempio quelli sulla censura cinematografica e sulla tutela dell'avviamento commerciale, vanno approvati dalla Camera entro la fine dell'anno. Dobbiamo preoccuparcene per non creare uno iato che si risolverebbe anche in un danno per il prestigio delle istituzioni parlamentari. (*Interruzioni a sinistra*).

Comunque, sintetizzando il mio pensiero, ribadisco che noi ci troviamo dinanzi ad un problema puramente di calendario, di ordine dei lavori: riaffermo anche che non è possibile lavorare seriamente, con la pacatezza che il problema affacciato richiederebbe, in questo scorcio di tempo. Per questa sola ragione, di carattere esclusivamente temporale, il nostro gruppo voterà contro la proposta.

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Anche noi deputati liberali voteremo contro la proposta Ferri-Santarelli, in primo luogo per i motivi indicati testé dall'onorevole Migliori, in secondo luogo ricordando che in Commissione si riconobbe che logicamente la discussione della proposta di legge sulle elezioni dei consigli regionali dovesse essere preceduta dalla discussione della legge finanziaria. Su ciò fu d'accordo la maggioranza della Commissione.

È evidente che il giorno in cui venisse discusso il provvedimento finanziario, verrebbe sollevata la questione di fondo. Ci pare pertanto che voler invertire l'ordine logico della discussione, per di più alla vigilia di una vacanza forse prolungata, comunque con altri importanti provvedimenti da approvare, sarebbe un errore. Per questi motivi voteremo contro la proposta dei gruppi socialista e comunista.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

ROBERTI. In merito al problema delle regioni, l'onorevole Covelli ha invitato la Camera a pronunciarsi con chiarezza.

Ricordo che su questo argomento il gruppo del Movimento sociale italiano ha preso una posizione la più netta possibile, e, credo, la più costituzionalmente corretta, presentando sin dall'inizio della prima legislatura repubblicana, e cioè dalla primavera del 1948, una proposta di legge costituzionale (ripresentata poi all'inizio delle due successive legislature) per la revisione dell'istituto regionale, con l'abrogazione dell'articolo 5 della Costituzione, mantenendo soltanto le regioni a statuto speciale già costituite.

Quindi mi pare che se la Camera avesse ritenuto proprio dovere intervenire in questo campo, avrebbe potuto accelerare la discussione della nostra proposta di legge.

Pertanto il Movimento sociale italiano è contrario, per motivi di sostanza e di merito, a che il problema dell'istituzione delle regioni venga discusso alla Camera prima che sia affrontato il problema da noi sollevato in sede costituzionale, della revisione dell'istituto regionale, la cui attuazione sarebbe veramente deleteria per l'unità nazionale in un momento come l'attuale.

Quanto poi alla discussione della nostra mozione sui fatti del Congo, e sull'atteggiamento del Governo di fronte alla politica seguita dall'O. N. U. nel Congo, do atto al Governo di avere dichiarato, il giorno successivo alla presentazione della nostra mozione, di essere pronto per la discussione. Avendo però noi avuto notizia della missione nel Congo alla quale si accingeva il ministro della difesa, abbiamo ritenuto doveroso attendere il rientro dell'onorevole Andreotti.

Sollecito pertanto la discussione della nostra mozione.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Le richieste avanzate dall'opposizione dimostrano, in fondo, una certa fiducia circa le possibilità di azione futura del Governo. (*Interruzione del deputato Ingraio*).

Comunque, preciso che il Governo ha ricevuto la relazione e gli atti dalla commissione presieduta dal senatore Tupini, ne ha preso cognizione e li sta esaminando. Il Governo, d'altra parte, ritiene che la proposta presentata in via subordinata dal rappresentante del partito repubblicano, di mettere

a disposizione dei parlamentari il testo ufficiale della relazione della commissione Tupini, sia degna della massima considerazione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Se non ho mal udito, è stato proprio il rappresentante del partito comunista a dire che di quella relazione la stampa ha dato un testo non ufficiale, e ha auspicato che questo venga messo a disposizione dei parlamentari.

Assicuro gli onorevoli colleghi che il Governo ha la precisa intenzione di mettere a disposizione del Parlamento il testo ufficiale della relazione Tupini ed appena la Camera ne avrà presa visione sarà possibile affrontare questa discussione.

Pertanto il Governo non ritiene opportuno iscrivere all'ordine del giorno le proposte di legge d'iniziativa parlamentare sulle elezioni dei consigli regionali.

Quanto alla mozione Roberti osservo che domani il ministro Andreotti riferirà al Consiglio dei ministri sulla sua missione nel Congo: subito dopo il Governo sarà a disposizione della Camera per il dibattito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Ferri-Santarelli Enzo che, subito dopo l'esame dei due provvedimenti sulle aree fabbricabili e prima della sospensione natalizia dei lavori, la Camera discuta la proposta di legge sulla elezione dei consigli regionali.

(*Non è approvata*).

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Nel richiedere, anche a nome del mio gruppo, che il disegno di legge sul piano di rinascita della Sardegna venisse affidato ad una Commissione speciale, ci siamo ispirati alla esigenza di accelerare l'iter legislativo del provvedimento. Anche ella, signor Presidente, ebbe a dichiararmi di volersi prefiggere lo stesso intento e non dubito, quale che sia la soluzione del problema, che ella solleciterà la Commissione o le Commissioni al riguardo; noi pure ci impegniamo a fare tutto il possibile perché al più presto il problema sia risolto e discusso in quest'Assemblea.

Ma ad un patto: che sia chiaro sin da ora per tutti che questa rapidità non dovrà mai essere a discapito di una completa ed approfondita discussione. Abbiamo l'esempio del Consiglio regionale sardo il quale ha espresso il suo parere con una solerzia che non è andata a discapito della profondità del dibattito svoltosi prima in sede di Commissione e poi in seno al Consiglio stesso.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Ricorderò pure l'esempio del Senato, dove si verificò un notevole ritardo in Commissione, tanto che vi fu un autorevole intervento per sollecitare i lavori. Quando però la legge passò in aula, si stabilì un sistema estremamente efficace: una serie consecutiva di sedute con unico oggetto all'ordine del giorno.

Un dibattito rapido e soddisfacente è nel diritto e nel dovere di questo ramo del Parlamento, anche per il suo prestigio e per la sua responsabilità verso la Sardegna. Orbene, per venire alla mia richiesta, mi pare di assoluta e intuitiva evidenza che l'esame devoluto a una sola Commissione sia di gran lunga più celere, oltre che più organico, dell'interminabile periplo attraverso ben otto Commissioni, il quale, evidentemente, richiederà maggior tempo. Basti pensare che potrebbe intervenire, almeno per qualche Commissione, la necessità di decidere su qualche legge urgente e sono prevedibili difficoltà di convocazione. Bisognerà inoltre che la Commissione con competenza primaria attenda i pareri delle altre per una legge della importanza e della complessità del piano di rinascita, che rappresenta un caso nuovo negli annali parlamentari. Aggiungo che non si potrebbe trascurare alcuno dei pareri, ove ritardassero, e che soltanto invece la Commissione unica potrà giungere a conclusioni organiche, coordinandole ed armonizzandole per i vari settori. Affossare la legge nel chiuso delle Commissioni significa avvilirla, degradandola al ruolo di una leggina, e sottrarla alla risonanza del pubblico controllo.

Numerosi sono i precedenti di Commissioni speciali presso la Camera e presso il Senato, costituite di solito proprio per leggi che riguardano larghe zone territoriali, regioni o grandi città. Al Senato vi è la Commissione speciale sull'Abruzzo, e quella per i provvedimenti speciali per la città di Roma, per esempio. Nella passata legislatura con questo sistema il Parlamento approvò la legge sulla Cassa per il mezzogiorno e la legge per Napoli. Orbene, ho l'impressione che soltanto l'esempio della legge per Napoli venga addotto a pretesto di una sfiducia nella rapidità dell'iter dinanzi a una Commissione speciale. Ma senza voler ricordare la polemica d'allora, credo di poter almeno constatare che tale ritardo nell'approvazione della legge per Napoli fu dovuto al Governo ed alla sua maggioranza per un particolare clima di politica interna e per contingenze politiche locali. Nessuno può contestare al mio gruppo di aver sempre svolto, fin da anni lontani, una azione da pioniere, decisa

e tenace per l'autonomia della Sardegna e, più tardi, una lotta per l'attuazione del piano di rinascita. Ella, signor Presidente, sa quante volte siamo intervenuti in quest'aula, e io debbo darle atto di averci consentito di intervenire con nostri discorsi anche superando qualche perplessità interpretativa del regolamento.

Ecco perché io vorrei, prima di richiedere una votazione, rivolgerle un appello nella speranza che ella si sia convinto delle nostre buone ragioni; altrimenti è nostro dovere verso la Sardegna insistere perché sia accolta la mia richiesta di affidare la legge a una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Ribadisco la mia convinzione che i motivi che mi hanno determinato a deferire alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge sul piano di sviluppo della Sardegna siano validi, se si desidera accelerare l'iter di approvazione del provvedimento.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Mi rendo perfettamente conto dei motivi pratici che ella adduce, signor Presidente, e della loro validità. Tuttavia desidero sottolineare che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che non ha precedenti nella legislazione italiana per il numero di materie che esso investe. Ella ne ha individuato alcune quando ha stabilito che le Commissioni I, II, V, IX, XI e XII debbano dare il loro parere.

PRESIDENTE. Anche la X è chiamata ad esprimere il parere.

LACONI. Osservo che altre due Commissioni, l'VIII per le disposizioni relative alla scuola e la XIII per le disposizioni sul lavoro, dovrebbero essere chiamate a dare il parere.

Il disegno di legge, ripeto, è senza precedenti, perché investe tutta la vita economica della regione. Alla Camera non esiste una Commissione economica, né credo sia possibile istituirlo. Non abbiamo neppure la Giunta per il Mezzogiorno, che è stata istituita al Senato. Quale Commissione della Camera può assommare tutte queste competenze? Nessuna. Quale che sia la Commissione che scegliamo, avremo sempre una discussione che si svilupperà sotto un particolare angolo visuale. Come possiamo pensare fin da oggi di attribuire la competenza a decidere ad una sola Commissione?

Vi è da dire, signor Presidente, che tra le tante Commissioni ella ha scelto una delle più adatte a quell'esame. Ma come discuterà la Commissione finanze e tesoro un disegno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

di legge di questo genere, nel quale in realtà di sua competenza vi è solo l'articolo relativo alla spesa?

TERRAGNI. Ma è un articolo molto importante.

LACONI. Non ne dubito. È un fatto, però, che gli altri 38 articoli trattano materie che investono la competenza di altre Commissioni.

Per quanto riguarda il nostro gruppo ci avvarremo del diritto che il regolamento ci conferisce di sostituire i nostri rappresentanti in seno alla Commissione e crediamo che analogo dovere abbiano gli altri gruppi parlamentari. In tal modo di nome sarà la Commissione tesoro ad esaminare il provvedimento, ma di fatto si tratterà di una Commissione speciale.

Per quale ragione non imboccare la strada maestra della nomina di una Commissione speciale? Ella, signor Presidente, obietta che le Commissioni speciali procedono con lentezza poiché interferiscono con i lavori delle Commissioni permanenti. Nel caso del disegno di legge per Napoli però — tanto per fare un esempio — sono convinto che gli intralci all'operato della Commissione speciale fossero essenzialmente di carattere politico. Per il disegno di legge sullo sviluppo della Sardegna questo tipo di intralci non esiste. Il problema involge tuttavia una battaglia politica, che noi certo non circoscriveremo all'ambito di una Commissione, quale che essa sia: è una battaglia che investe per la Sardegna la somma delle speranze e delle attese che sono venute maturando nel corso dei tredici anni che ci separano dall'approvazione dello statuto e che costituisce altresì un decisivo precedente in campo nazionale.

Noi siamo radicalmente contrari al contenuto di questo disegno di legge, che riteniamo contraddica la lettera e lo spirito dello statuto sardo. Condurremo perciò sull'argomento una grande battaglia politica, ma non è ciò che potrà rallentare i lavori della Commissione.

Per questi motivi aderiamo alla richiesta dell'onorevole Berlinguer e la preghiamo, signor Presidente, di riesaminare la questione per trovare una soluzione che non offra inconvenienti e permetta di esaminare il disegno di legge con la necessaria pienezza di competenza.

ANGIOY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Nostro interesse è che il provvedimento arrivi al più presto all'approva-

zione. Noi restiamo dell'avviso che ella, signor Presidente, ha espresso all'inizio, che la procedura normale sia quella che ci dà le maggiori garanzie perché il disegno di legge abbia un sollecito corso. Le esperienze precedenti in materia di Commissioni speciali hanno dimostrato che queste non rappresentano scorciatoie per un più rapido iter di approvazione. Lo stesso iter che il disegno di legge ha avuto al Senato seguendo la procedura normale ha dimostrato invece che proprio per questa via si può arrivare ad approvare sollecitamente il provvedimento. Siamo pertanto contrari alla proposta Berlinguer-Laconi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Berlinguer-Laconi relativa alla nomina di una Commissione speciale per il piano di sviluppo della Sardegna.

(Non è approvata).

Ritengo pertanto, sciogliendo la riserva ieri espressa, che il disegno di legge: « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1943, n. 3 » (*Approvato dal Senato*) (3451) possa essere deferito all'esame e all'approvazione della VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della I, della II, della V, della X, della XI e della XII Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la VIII Commissione (Difesa) ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

DURAND DE LA PENNE: « Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (2598);

DURAND DE LA PENNE: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito » (2934).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri in base ai quali il commissario prefettizio nominato a reggere l'amministrazione del comune di Napoli sino alla convocazione — nei termini di legge — delle elezioni amministrative, procederà alla scelta dei sub-commissari da porre a capo dei vari rami della civica amministrazione; scelta che, stante il carattere transitorio della gestione commissariale, dovrebbe cadere su funzionari estranei ad ogni influenza e relazione politica; ma che, se ricadesse invece su elementi legati a partiti politici, dovrebbe necessariamente comprendere tutti i gruppi rappresentati organicamente nell'ultimo consiglio comunale cittadino.

(4457)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga che nel caso occorso all'ex sacerdote professor Francesco Andreone, ex parroco della chiesa di Santa Croce di Mantova, il cui matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi presso il locale municipio il 3 dicembre 1961, la richiesta di interdizione per infermità mentale avanzata dalla madre, che ha avuto come conseguenza l'applicazione dell'articolo 85 del codice civile e la sospensione della celebrazione del matrimonio su richiesta del pubblico ministero, non sia stata determinata da pressioni di ordine religioso e psicologico e da chiari e palesi interessi di natura economica.

(4458)

« DE PASCALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, al fine di conoscere se non intenda intervenire tempestivamente per impedire che da parte dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria venga ceduto in vendita per l'irrisorio prezzo di lire 170.000 all'arciprete di Polistena quel fabbricato ex-G.I.L.;

se non ritiene che, se anche quell'immobile dovrà essere destinato dall'arciprete ad ospizio, quella cessione non trovi giustificazione alcuna, sia perché il valore dell'immobile è di diversi milioni, sia perché quell'im-

mobile nel centro abitato di Polistena potrebbe avere altra destinazione di interesse pubblico.

(4459)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per chiedere se sia a conoscenza che, oltre alle trattenute sullo stipendio disposte con propri decreti, a carico dei dipendenti che ebbero a partecipare alle giornate di sciopero del 15 e del 28 febbraio ed a quelle dell'11, 29, 30 e 31 marzo 1961; per i dipendenti della direzione generale delle pensioni di Guerra si è provveduto a non corrispondere un compenso relativo a 18 ore di lavoro straordinario effettivamente prestato;

se non ritenga, ad evitare che per uno stesso addebito i dipendenti predetti abbiano ad essere colpiti da una duplice sanzione, di provvedere a che il suindicato compenso venga regolarmente corrisposto.

(4460)

« ROBERTI, CRUCIANI, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia a sua conoscenza che presso la direzione generale delle pensioni di guerra vengono adibiti ad uso archivi locali interrati fino a tre piani dal livello stradale, come ad esempio in via Rodolfo Lanciani n. 11, in viale della Regina n. 158, ed altrove, con conseguente danno per le persone addette al servizio, costrette a lavorare in condizioni di umidità, di rarefazione d'aria e di illuminazione artificiale;

se non ritenga di disporre il trasferimento degli archivi in questione in altri locali, che presentino normali caratteristiche di abitabilità e di idoneità al sano svolgimento del lavoro da parte degli impiegati addetti.

(4461)

« TRIPODI, CRUCIANI, ROBERTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per conoscere se siano al corrente della gravissima crisi del settore lattiero-caseario in Sardegna, che ha vitale importanza per l'economia isolana, con crescente giacenza della produzione che non può più essere venduta né esportata; il che determina una vera rovina dei pastori e delle loro cooperative; e quali provvedimenti urgenti si propongano di adottare.

(4462)

« BERLINGUER, POLANO, PINNA, CONCAS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se è disposto a concedere, con un provvedimento ammini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

strativo, un sussidio natalizio ai ricoverati nei sanatori a cura dei consorzi antitubercolari, a somiglianza di quanto, ormai, si pratica per i ricoverati dell'I.N.P.S.

(4463) « MAGLIETTA, RE GIUSEPPINA, BORELINI GINA, ANGELINI LUDOVICO, SULOTTO, FRANCO RAFFAELE, CONTE, VENEGONI, SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla agitazione sindacale in atto fra i dipendenti del Servizio contributi agricoli unificati e per sapere se non ritenga giusto e doveroso l'accoglimento della loro richiesta di perequazione del loro trattamento economico e giuridico con quello del personale degli altri enti previdenziali italiani.

(4464) « SCARPA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se egli sia a conoscenza del fatto che a tutt'oggi la giunta provinciale amministrativa di Cuneo non ha dato corso alla deliberazione n. 127-8, con la quale fin dal 3 luglio 1961 quel consiglio provinciale ha disposto un aumento del 10 per cento degli stipendi iniziali del personale impiegatizio; e per conoscere se egli ritenga conforme alle direttive impartite dal suo ministero quell'ingiustificato indugio che frustra le legittime attese di un numeroso e benemerito personale.

(21173) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene opportuno sollecitare l'approvazione del piano regolatore della città di Napoli, che si è reso più urgente ed indispensabile ai fini di una organica attuazione della legge speciale per Napoli e per ridurre i danni già gravi dell'imperversante anarchia edilizia.

« E, nel caso non sia possibile quanto richiesto più sopra, per sapere se non giudichi opportuno lo stralcio e l'approvazione immediata almeno della parte non controversa riguardante l'espansione della città.

(21174) « FRUNZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i criteri direttivi del ministero, relativi alla legge sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; e per sapere se il Go-

verno non creda d'intervenire per garantire, in materia di decentramento, le prerogative dello Stato per la protezione della fauna e la concessione di riserve (ciò che è di risparmio per lo Stato) e per abolire la superata delega prefettizia nella zona delle Alpi; per conoscere quale sia l'intendimento del ministero, in confronto con il proposito delle province di incorporare, alla scadenza, le riserve private nelle riserve comunali.

(21175) « RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere:

1°) se è a sua conoscenza il grave disagio in cui si trovano oggi gli esportatori siciliani di agrumi per il mancato arrivo nelle stazioni ferroviarie siciliane dei vagoni a sagoma inglese per il trasporto degli agrumi nei mercati di assorbimento inglese;

2°) quali provvedimenti intende adottare onde evitare il verificarsi della grave situazione lamentata, specialmente in questo periodo di campagna agrumaria, al fine di non pregiudicare ulteriormente la già insostenibile crisi che travaglia l'esportazione agrumaria, costretta a fronteggiare la concorrenza dei Paesi stranieri produttori di agrumi.

« La mancanza di carri a sagoma inglese, e purtroppo anche di quelli normali verificatasi pure da qualche giorno, costringe gli esportatori a delle gravi perdite derivanti da ritardo di arrivo della merce sui mercati di consumo, da proteste degli importatori, che esigono il rispetto delle date di spedizione, ed all'inconveniente dell'accumulo dei prodotti;

3°) se non ritiene opportuno creare dei parcheggi provinciali in Sicilia con adeguate scorte di carri vuoti, allo scopo di evitare un disastroso arresto dell'esportazione con grave ripercussione sull'economia nazionale, specie se, come quasi ogni anno è accaduto, si verifica l'entrata in cantiere anche per pochi giorni di qualche traghetto.

(21176) « PALAZZOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se si proponga di dotare il popoloso centro di Terralba (Cagliari) di un idoneo e decente ufficio postale, sostituendolo a quello esistente da oltre trent'anni in un angusto bugigattolo di pochi metri quadrati, senza luce e senz'aria, dove il personale non è in grado di svolgere il proprio lavoro, il pubblico si affolla e soprattutto non trovano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

posto i mille pensionati, costretti a stazionare sulla strada anche nelle rigide giornate dell'inverno.

(21177) « BERLINGUER, POLANO, PINNA, CONCAS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se si proponga di istituire, con la necessaria urgenza, una succursale postelegrafonica a Nuoro, nel popoloso e decentrato rione San Pietro, per la quale furono già dati ripetuti affidamenti.

(21178) « BERLINGUER, PINNA, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intende adottare a tutela dei radioamatori recentemente assoggettati dal Ministero delle finanze al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 229 della tabella A allegata al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

« Detta contribuzione, a giudizio di molti esperti della materia, sarebbe invece applicabile soltanto ai titolari di stazioni commerciali, ai pontiradio e ad altri servizi radioelettrici.

« L'interrogante confida che il ministro vorrà rendersi interprete presso il Ministero delle finanze delle gravi conseguenze della recente decisione nelle file dei radioamatori italiani, che si vedrebbero costretti altrimenti a cessare ogni attività radioantistica, per la quale hanno profuso tempo e denaro ed hanno sacrificato notevoli interessi.

« In considerazione del contenuto morale e sociale dell'attività dei radioamatori, svolta senza lucro e per fini di altissimo interesse culturale, l'interrogante si augura un pronto intervento, atto a revocare il grave provvedimento adottato dal Ministero delle finanze.

(21179) « MATTARELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere per quali motivi l'Istituto nazionale assistenza malattia, nonostante la concessione gratuita del suolo da parte dell'amministrazione comunale, non ha dato inizio ai lavori di costruzione della sede della sezione territoriale nel comune di Castellaneta (Taranto); e per sapere, altresì, se, in considerazione del fatto che la suddetta sede è indispensabile per assicurare una efficiente assistenza ai lavoratori dei comuni della zona (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianò, Palagianello e Mottola), il ministro non ritenga necessario

intervenire per rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'opera.

(21180) « ROMEO, ANGELINI LUDOVICO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza che il porto mercantile di Taranto, attualmente, è privo di un efficiente impianto di illuminazione; per conoscere, quindi, quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare l'illuminazione del suddetto porto mercantile.

(21181) « ROMEO, ANGELINI LUDOVICO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza che:

da oltre un mese la direzione aziendale del cantiere navale di Monfalcone e l'Inter-sind regionale di Trieste rifiutano di incontrarsi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per trattare le richieste avanzate dagli impiegati tecnici e amministrativi capi d'arte ed equiparati in conseguenza dell'aumentato ritmo di lavoro, che ha portato il cantiere di Monfalcone ai più bassi costi di produzione del mondo (paragonabili a quelli praticati in Giappone, Olanda e Svezia);

in conseguenza di detto rifiuto gli interessati sono costretti a continui scioperi, così come per ragioni analoghe i saldatori elettrici furono costretti a 69 giorni di sciopero ed i tubisti a tre mesi;

queste agitazioni provocate dalla direzione hanno conseguenze negative sulla produzione di quella azienda a partecipazione statale con danno all'economia e alla finanza pubblica, mentre potrebbero essere evitate con un comportamento più aperto ai diritti sindacali dei lavoratori.

« Gli interroganti chiedono ai ministri interessati un urgente intervento presso l'Inter-sind di Trieste e la direzione aziendale del C.R.D.A. affinché le parti si incontrino e vengano accolte le giuste e umane richieste degli impiegati, quale unica via per riportare nell'azienda quel clima di comprensione tante volte auspicato dal ministro, dal Parlamento e dai lavoratori, evitando l'esasperazione e il prolungarsi dello sciopero, che porterebbe all'arresto della produzione, che costerebbe certamente molto di più che l'ammontare della richiesta degli interessati.

(21182) « FRANCO RAFFAELE, BELTRAME, VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali nell'anno 1958 il comune di Cotronei (Catanzaro) non intese concedere al provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria il suolo richiesto per la costruzione, già progettata e finanziata, di 10 alloggi per famiglie senza tetto nella borgata silana di Trepidò; per conoscere i motivi e gli elementi in base ai quali lo stesso comune di Cotronei, nel gennaio del 1958, segnalò allo stesso provveditorato alle opere pubbliche che le alluvioni non avevano prodotto alcun danno alle abitazioni private della frazione di Trepidò, sì che il provvedimento di approvazione della perizia per la costruzione dei detti 10 alloggi per alluvionati non ebbe più corso: mentre è risaputo come le calamità verificatesi ripetutamente nella Calabria, avevano investito tutto il territorio della regione e richiesto speciali interventi e speciali leggi.

(21183)

« BISANTIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla situazione dell'amministrazione comunale di Poggiomarino (Napoli), il cui sindaco risulta sospeso per rinvio a giudizio e condanna e sostituito dal vicesindaco che trovasi in condizione analoga; per conoscere, altresì, se tali fatti non possano interessare la competente autorità tutoria almeno sotto il profilo della tutela del prestigio delle cariche pubbliche.

(21184)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, sulla situazione riguardante l'esattoria comunale di Gragnano (Napoli) concessa in gestione dal 1° febbraio 1961 alla ditta A.E.R.I.T.

« L'interrogante, in particolare, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per tutelare i diritti del personale, illegalmente licenziato nonostante i divieti di legge, e quando si intenda reintegrarlo nell'incarico.

(21185)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale il direttore generale dei magazzini S.T.A.N.D.A., almeno per quanto si evince da una circolare dal medesimo inviata ai vari gerenti, avrebbe stabilito un'intesa con la questura di Roma, in base alla quale quest'ultima concederebbe, in occasione dello sciopero del personale della

S.T.A.N.D.A., agenti di pubblica sicurezza, che sarebbero agli ordini dei direttori dei magazzini, per l'attuazione di un piano comprendente perfino la dislocazione degli agenti " agli angoli delle vie adiacenti ".

« Nel caso affermativo, per conoscere se non ritenga doveroso intervenire, al fine di annullare tale intesa, che porrebbe in concreto le forze dello Stato al servizio di un privato, quasi fossero forze mercenarie da utilizzare secondo la volontà e gli intendimenti del privato cittadino e non soltanto all'interno della sua proprietà, ma addirittura sul suolo pubblico; e tutto questo per sopraffare cittadini lavoratori nell'esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.

(21186)

« CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere — premesso che per i lavoratori rientranti nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'eventuale indennità *una tantum* liquidata dalla cassa previdenza per gli impiegati dipendenti dagli enti locali, non può essere corrisposta, se di importo inferiore a quello richiesto dall'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa di invalidità e vecchiaia, prevista dalla menzionata legge, e che tale versamento, a dire dalla cassa, è subordinato all'emanazione di apposite norme, che stabiliscono a chi debba far carico la differenza dovuta all'I.N.P.S. per tale costituzione assicurativa — se voglia compiacersi far conoscere all'interrogante che cosa si attenda per emanare dette norme, essendo trascorsi oltre tre anni dall'emanazione della legge e sempre più aggravandosi il danno di quanti avrebbero potuto e potrebbero beneficiare dei diritti maturatisi in loro favore nei riguardi dell'I.N.P.S.

(21187)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati, quali sono allo studio e quali ritengono possano essere attuati, a riguardo delle proposte e delle richieste avanzate il 3 giugno 1961 dalla sezione catanzarese « Italia nostra » dell'associazione nazionale per la tutela del patrimonio artistico e naturale della nazione. Tale proposte e richieste, presentate il 16 settembre 1961 dal presidente nazionale senatore Zanotti Bianco, attesa l'importanza del patrimonio artistico e monumentale della Calabria, sia dal punto di vista culturale, e sia anche come elemento di valo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

rizzazione turistica regionale, traggono origine e fondamento dalla necessità di provvedere ad una organica opera di controllo, di difesa, di valorizzazione, di conservazione del patrimonio medesimo. E si concretano nel voto che l'attuale soprintendenza mista ai monumenti ed alle gallerie, con sede a Cosenza, data la vastità del territorio regionale ed i crescenti compiti, venga sdoppiata in due soprintendenze, l'una ai monumenti in Cosenza, e l'altra alle gallerie in Catanzaro; la quale ultima, situata al centro della regione, e vicina al complesso dei dipinti di Mattia Preti di Taverna, potrebbe validamente agire per la tutela delle opere mobili.

« Appare assai opportuna e meritevole di particolare attenzione da parte dei ministri interrogati la proposta che, con ogni urgenza, si provveda alla revisione ed all'aggiornamento dell'« inventario oggetti d'arte della Calabria » che risale al 1933, per facilitare quindi gli interventi necessari ai fini della tutela, della conservazione, del controllo del patrimonio artistico.

(21188)

« BISANTIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato attuale delle pratiche relative alla costruzione della strada di bonifica in agro di Crotone, dalla stazione calabro-lucana di Papanice-Burrone Cacchiavia-fondo Impietrata-fondo Santa Domenica.

« Detta strada, di piena valorizzazione agricola, verrà ad attraversare una vasta zona, assai fertile, di migliaia di ettari di terreno assegnati a quotisti dell'Opera Sila, ed appartenenti a piccoli proprietari coltivatori diretti.

« La necessità di tale collegamento stradale, che è di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo agricolo economico di quelle contrade, è stata più volte segnalata all'Opera valorizzazione Sila ed al consorzio di bonifica della valle del Neto, cui sono demandati gli interventi del settore; ma i due enti fanno questione di competenza, e l'opera stradale non viene programmata e realizzata.

« L'interrogante chiede un intervento del ministro perché si costruisca quanto prima questa strada di bonifica, auspicata ed attesa da centinaia di lavoratori della terra, e di piccoli proprietari contadini coltivatori diretti.

(21189)

« BISANTIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere in base a quali norme vigenti

siano stati assunti come impiegati nelle poste di Ururi (Campobasso) il signor Varanese Vincenzo ed in quelle di Campobasso la signorina Marigliano Maria e se non creda di applicare le stesse norme per l'assunzione della signorina Occhionero Concetta, residente in Ururi, tanto più che la stessa ha partecipato al concorso a 1.700 posti di ufficiale, testé espletato.

(21190)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non creda di intervenire, perché sia assicurata la regolarità del funzionamento del servizio di distribuzione della posta nel comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), che attualmente con regolarità non avviene, come è provato dal fatto che al signor Viscusi Luigi una lettera è stata consegnata con sedici giorni di ritardo.

(21191)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati in provincia di Catanzaro, in tema di assistenza alla manodopera addetta alla raccolta delle olive; e per conoscere altresì come sono stati attuati tali provvedimenti, e come viene praticata siffatta necessaria assistenza, mentre la campagna è già inoltrata, o addirittura, in alcune zone sta per essere ultimata.

« Da segnalazioni pervenute si rileva che le determinazioni prese all'unanimità dal comitato provinciale, costituito presso l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, non hanno avuto immediata, sollecita attuazione, sì che le raccoglitrici non sono state ancora rifornite degli speciali indumenti per ripararsi dai rigori del maltempo, ed assai scarsamente risultano assistite per mancanza di mezzi e di materiale indispensabile.

« Molto urgente si ravvisa la necessità che gli asili nido per i bambini delle raccoglitrici entrino in funzione al più presto, e siano dotati di strumenti e di mezzi finanziari per allargare ed intensificare la loro attività, mentre una particolare assistenza va prodigata alle lattanti.

« Anche al riguardo l'interrogante chiede di conoscere quanto è stato programmato ed operato, e quanto sarà fatto per venire incontro a tali necessità.

(21192)

« BISANTIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, sulla situazione del cantoniere del secondo tronco, 35° cantone (San Pietro a Maida) Giordano Bartolo, matricola n. 446024, dipendente dal compartimento ferroviario di Reggio Calabria, divisione lavori.

« Il Bartolo è stato assunto il 16 dicembre 1956 ed è stato destinato al cantone 35°. Per il fatto che il Bartolo risiede a Brivadi di Ricadi ogni mattina deve abbandonare la sua abitazione alle 3,30 del mattino per poter utilizzare il treno A 242 che lo porta al lavoro, ed ogni sera è costretto a rientrare a casa a notte inoltrata.

« Il Bartolo sin dal maggio 1957 ha chiesto di essere trasferito al 13° tronco, 42° cantone (Tropea-Ricadi). Ha rinnovato per tre volte questa richiesta al compartimento di Reggio Calabria.

« Ma, sebbene il compartimento di Reggio Calabria, con sua lettera in data 26 luglio 1958, n. 4.P. 126-CAS.4, abbia promesso di tener conto della richiesta e sebbene altri cantonieri con anzianità di servizio inferiore a quella del Bartolo abbiano ottenuto il trasferimento richiesto, il Bartolo a tutt'oggi è stato mantenuto al suo originario cantone.

« L'interrogante chiede se, per venire incontro alle esigenze civili ed umane di un onesto e solerte lavoratore che si vede praticamente escluso dalla sua famiglia, il ministro interrogato non intenda intervenire perché al più presto Giordano Bartolo sia trasferito al 13° tronco, 42° cantone del compartimento ferroviario di Reggio Calabria.

(21193)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere gli incomprensibili motivi per i quali, in completo contrasto con le precise assicurazioni precedentemente fornite in merito alla sua asserita intenzione di sostituire con autobus di proprietà della ferrovia Circumetnea quelli da essa presi a nolo da una ditta privata, e con l'ammissione che il miglioramento dei risultati economici della gestione dei servizi automobilistici integrativi della ferrovia è stato determinato, tra l'altro, dall'immissione di automezzi acquistati direttamente dallo Stato, si appresta ora, invece, a stipulare con la stessa ditta un contratto a lungo termine, per giunta più oneroso di quello precedente.

« L'interrogante chiede perciò di conoscere come pensa il ministro che si concili un tale grave mutamento di orientamenti con gli inte-

ressi di una gestione più economica della ferrovia, e se non ritenga di dovere:

1°) sospendere la trattativa in corso;

2°) procedere all'acquisto di nuovi autobus per sostituire tutti quelli attualmente noleggiati;

3°) avviarsi speditamente sulla via dell'ammodernamento della ferrovia attraverso il suo inserimento nella rete statale.

(21194)

« PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando entrerà in funzione il ripetitore TV., installato in Capracotta (Campobasso), destinato a servire Castel del Giudice ed altri paesi dell'alta valle del Sangro. Il ripetitore è stato collaudato sin dal giorno undici novembre 1961; ma non si sa perché non si dia ancora il via al collegamento continuato e definitivo. Si aggiunga che a Castel del Giudice funziona un corso di telescuola; ma è agevole intendere quali meschini risultati potrà avere, non potendosi seguire le lezioni trasmesse dalla TV.

(21195)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le disposizioni emanate per garantire le indennità per lavoro notturno ai coadiutori assuntori (guardiasala) del tratto metropolitano del compartimento ferroviario di Napoli;

per conoscere, inoltre, le misure adottate per garantire a questi lavoratori il completo riconoscimento dei diritti derivanti da leggi e da contratti, nonché una più umana sistemazione economica e normativa.

(21196)

« MAGLIETTA, DEGLI ESPOSTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno e della difesa, per sapere se siano a conoscenza che, in occasione di una sciagura aerea avvenuta sul monte Polpazza (Pala), in provincia di Udine, nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre 1961 (nella quale un aereo C 47 dell'aviazione U.S.A. è andato distrutto provocando la morte di quattro militari americani), sono stati impiegati militari delle forze armate U.S.A. in servizio di ordine pubblico, pur essendo presenti sul posto reparti di carabinieri e militari italiani.

« Risulta agli interroganti che lo zelo dei militari americani è arrivato al punto di impedire l'accesso alla zona del disastro, per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

fino, ai giornalisti ed agli operatori della televisione.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere in base a quali disposizioni militari stranieri possono essere impiegati in servizio d'ordine pubblico in territorio italiano.

(21197)

« BETTOLI, MARANGONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quale azione organica ed urgente intenda svolgere per migliorare e potenziare il complesso degli impianti, gli apparati di stazione ed il materiale rotabile nel compartimento delle ferrovie dello Stato della Sardegna, elementi indispensabili per decongestionare il traffico e renderlo sempre più efficiente di fronte alle prospettive di espansione con il funzionamento delle navi traghetto.

« Si richiama l'esigenza del doppio binario non soltanto tra Cagliari e Decimo, ma anche oltre, ed in ogni caso la realizzazione di tratti con raddoppio lungo tutta la linea.

(21198)

« ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere:

a) quale azione urgente intenda svolgere in Sardegna per risolvere il gravissimo problema delle abitazioni dei ferrovieri costretti ancora oggi a vivere in baracche di legno o in condizioni subumane con riflessi negativi sotto l'aspetto igienico sanitario;

b) se a tal fine non ritenga di intervenire con la massima urgenza per la costruzione di nuove case, tanto più di fronte alle crescenti esigenze del movimento ferroviario.

(21199)

« ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza che con il recente ampliamento della rete telefonica di Trapani gli utenti di questa città non hanno tratto finora alcun giovamento perché nonostante fossero stati costretti a pagare depositi cauzionali e diritti di allacciamento elevati e molti mesi prima che l'allacciamento si effettuasse, tuttavia non dispongono di un servizio telefonico pronto e sicuro;

infatti, basta un acquazzone per bloccare la nuova rete telefonica di Trapani ed inoltre è costante l'inconveniente dell'inserimento di estranei durante una conversazione telefonica per evidente difetto tecnico della rete.

« L'interrogante chiede di sapere quali criteri tecnici sono stati usati nei lavori di ampliamento della suddetta rete, chi ha progettato i lavori che riguardano la sicurezza degli allacciamenti sotterranei dei cavi, chi ha diretto i lavori e chi ha proceduto ai collaudi;

se non ritenga il ministro di intervenire per chiarire la natura degli inconvenienti lamentati, colpire le responsabilità e soprattutto far provvedere all'eliminazione dei lamentati difetti, incompatibili con l'ingente spesa sostenuta per l'ammodernamento della rete telefonica di Trapani, che s'appalesa, inspiegabilmente, assai difettosa.

(21200)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza del profondo malessere degli inquilini della case popolari di Trentapiedi, San Giuliano, Trapani, già alloggiati nelle ex caserme XXX Gennaio e Garibaldi ed alcuni già abitanti nei quartieri disagiati di Cortigliazzo e San Pietro, per l'elevato canone di pigione che s'impone loro di pagare senza considerare che si tratta di cittadini che vivono in estremo disagio per il bassissimo reddito e che, se pur lo sfratto dalle antiche abitazioni s'imponesse per opera d'igiene e di risanamento sociale, tuttavia l'amministrazione comunale di Trapani procedette allo sfratto urgente delle famiglie di cui sopra, anche per completare un'opera di sventramento stradale, assicurando gli interessati che avrebbero avuti assegnati alloggi ultrapolari con canoni sulle 3.000 lire, mentre ora i canoni stabiliti s'aggirano sulle 9.000 lire, impossibili per questi inquilini.

« Inoltre il plesso è stato lasciato senza vie d'accesso e senza allacciamento di energia elettrica, per cui quegli inquilini sono stati condannati al buio.

« Se non ritenga il ministro d'intervenire per ovviare a tutto quanto sopra, stabilendo canoni accessibili e disponendo la costruzione delle strade di accesso e la fornitura di energia elettrica ai suddetti plessi di case popolari.

(21201)

« PELLEGRINO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.5.

*Ordine del giorno per le sedute di domani.**Alle ore 10,30 e 16,30:**1. — Seguito della discussione del disegno di legge:*

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863) — *Relatori:* Ripamonti e Bignardi, *per la maggioranza*; Busetto, *di minoranza*.

2. — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni (*Approvato dal Senato*) (3334).

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) — *Relatore:* Ripamonti.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indenizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore:* Zugno.

5. — Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone.

6. — Discussione delle proposte di legge:

Bozzi ed altri: Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (3173) — *Relatore:* Cossiga;

Senatori CESCHI ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia »; « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2320) — *Relatore:* Bertè;

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori:* Migliori, *per la maggioranza*; Preziosi Olindo, *di minoranza*;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè;

RUBINACCI: Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (697) — *Relatore:* Trombetta.

7. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

8. — Discussione dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) (*Urgenza*) (2578) — *Relatore:* Pintus;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore:* Vedovato;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 DICEMBRE 1961

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrinì;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI